



OSSERVATORIO PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Gli IFRS nell'economia e nei bilanci delle imprese

**L'IMPATTO DEGLI IAS SUI PROFILI EVOLUTIVI
DELLA DISCIPLINA NAZIONALE E COMUNITARIA**

Studio n. 8

Documento n. 22 del 26 settembre 2002

Via G. Paisiello, 24 – 00198 Roma

tel.: 06/85236387 (fax 06/85236390) - c.f.: 80459660587

www.fondazioneluca Pacioli.it - fondazioneluca Pacioli@consrag.it

<i>Introduzione</i>	Pag.	1
1. Art. 117 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>(Testo Unico della Intermediazione Finanziaria)</i>	“	4
2. Art. 6 della Legge n. 366/2001 <i>(Legge delega per la riforma del diritto societario)</i>	“	10
3. La proposta di Direttiva modificativa delle Direttive 78/660 (IV CEE), 83/349 (VII CEE) e 91/674	“	13
 <i>Appendice I – Quadro sinottico degli IAS</i>	“	19
 <i>Appendice II - Sintesi dei principi contabili internazionali</i>	“	22

L'IMPATTO DEGLI IAS SUI PROFILI EVOLUTIVI DELLA DISCIPLINA NAZIONALE E COMUNITARIA

Introduzione

La ormai prossima adozione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio sta alimentando un acceso dibattito tra gli operatori su taluni aspetti della disciplina attualmente vigente in tema di conti annuali delle imprese. I punti controversi cui si è incentrato il dibattito possono essere sintetizzati, nei seguenti punti:

- a) se la normativa in tema di bilancio possa o no discostarsi dai principi generali del diritto civile per ispirarsi ai principi propri del “*common law*”⁴;
- b) se l’informativa di bilancio debba ispirarsi a criteri di tipo “garantistico” finalizzati soprattutto a salvaguardare il patrimonio aziendale nell’interesse dei terzi, ovvero se la stessa debba svolgere la funzione di misurazione e divulgazione delle performance economiche e finanziarie dell’impresa, al fine di consentire agli operatori economici di assumere decisioni informate;
- c) se il bilancio di esercizio debba risentire degli “inquinamenti” conseguenti all’applicazione delle norme fiscali in tema di reddito d’impresa, ovvero se esso debba essere redatto seguendo principi assolutamente civilistici e dunque avulsi da qualunque influenza di tipo fiscale.

In tale contesto si innestano diversi provvedimenti normativi, alcuni già emanati altri ancora in itinere, sia nazionali che sovranazionali, che sicuramente tendono a rendere particolarmente confuso e magmatico il quadro generale di riferimento. Si allude in particolare:

- all’art. 117 D.Lgs. 58/98 (*Testo Unico della Finanza*);
- all’art. 6 della Legge 366/01 (*Legge delega per la riforma del diritto societario*);
- al Regolamento CE n. 1606/02 (*in GUCE n. 243 del 11/9/2002*);
- alla Direttiva CE n. 65/2001 (*in GUCE L n. 283 del 27/10/2001*);
- alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 maggio 2002 modificativa della IV e VII direttiva, nonché della direttiva n. 674/91.

⁴ Secondo i principi IAS un’attività è una *risorsa controllata da un’impresa* che deriva da un evento passato e dalla quale sono attese probabili entrate di risorse economiche. Non è, quindi, *la proprietà* o il rischio di perdita e danneggiamento il principio guida per l’iscrizione di un bene in bilancio, contrariamente a quanto contemplato dal Codice Civile e dai principi contabili nazionali. Tale approccio trova una sua pratica applicazione nel principio IAS 17 sull’iscrizione in bilancio dei beni in leasing. La disciplina civilistica relativa alle modalità di contabilizzazione dei beni in leasing in bilancio è oggetto di delega al punto c) dell’art. 6 della L. 366/2001.

In linea generale si assiste ad un progressivo orientamento verso l'adozione dei principi contabili internazionali dello IASB da parte sia del legislatore comunitario che nazionale, con modi e finalità, tuttavia, molto diversi fra loro.

La normativa nazionale, su tale aspetto, appare divisa in due universi: da un lato le società quotate, sottoposte alla disciplina del Testo Unico della Finanza, dall'altro le società non quotate, attualmente sottoposte alle norme del Codice Civile del 1942, modificato per effetto del recepimento del D.Lgs. 127/91 e prospetticamente interessato dalle modifiche normative che verranno introdotte a seguito dell'emanazione dei decreti delegati conseguenti alla citata Legge n. 366/2001. Per effetto delle disposizioni contenute nel Testo Unico della Finanza si assisterà al recepimento del “*corpus*” dei principi contabili internazionali ai fini della redazione del bilancio consolidato da parte delle società quotate. A seguito delle disposizioni contenute nel punto d) dell'art. 6 della Legge 366/2001, analoga possibilità sarà prevista per le società non quotate con particolare vocazione internazionale.

I richiami normativi citati fanno ambedue riferimento all'applicazione dei principi contabili internazionali **ai fini della redazione del bilancio consolidato**. Si può quindi immaginare in prospettiva che, per effetto del combinato disposto dei citati provvedimenti normativi, le imprese a vocazione internazionale, sia quotate che non quotate, adottino per la redazione del bilancio consolidato i principi contabili internazionali. Tale impostazione è sicuramente coerente anche con quanto previsto dal Regolamento CE n. 1606/2002.

Non è invece particolarmente chiara la sorte che tali principi internazionali avranno **ai fini della redazione del bilancio di esercizio**. In tal senso, infatti, si rilevano notevoli scollegamenti fra l'impianto normativo sovranazionale e quello nazionale. Il primo tende ad allargare l'impiego dei principi contabili internazionali anche ai fini della redazione del bilancio di esercizio²; il secondo, essendo orientato a mantenere immutati i principi cardine del diritto civile che trovano applicazione nel processo di formazione del bilancio, appare attualmente più restio all'estensione dei principi contabili internazionali anche al bilancio d'esercizio. Infatti, l'applicazione a 360 gradi di tali principi comporterebbe distorsioni civilistiche rilevanti nel bilancio³ che, in un Paese come il nostro, caratterizzato da una profonda cultura giusromanistica, sarebbero di difficile recepimento. Si verrebbero in sostanza a modificare principi consolidati, riconoscendo, quindi, una sorta di supremazia dell'impostazione del “*common law*” rispetto a quella del “*civil law*” che Paesi europei di lunga

² A livello comunitario la tendenza attualmente in atto è di estendere il più possibile l'applicazione dei principi contabili internazionali, allargando l'ambito di applicazione anche al bilancio consolidato delle società non quotate ed al bilancio di esercizio di tutte le società (si veda in tal senso il Regolamento CE n. 1606/2002). In tema di bilancio di esercizio, poi, la Direttiva n. 65/2001, prima, e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 maggio 2002 di modifica delle direttive IV, VII, prevedono una progressiva estensione dei principi contabili internazionali anche con riferimento al bilancio d'esercizio.

³ E' il caso ad esempio dell'applicazione del criterio del “*fair value*” alle attività e del principio dello IAS 17 ai beni in leasing.

tradizione giuridica, quali ad esempio l'Italia, la Francia o la Germania, faticherebbero non poco ad accettare.

Altro rischio concreto potrebbe essere lo “*scollegamento*” fra bilancio di esercizio e bilancio consolidato, tale che il primo risulti redatto con criteri diversi rispetto al secondo. Ci si chiede, quindi, se alla fine tale risultato possa effettivamente giovare alla intelligibilità complessiva dell'informazione esterna d'impresa.

D'altro canto va anche segnalato che è in corso di realizzazione un progressivo avvicinamento dei principi contabili internazionali all'impostazione bilancistica tipica dei Paesi a matrice continentale. In tal senso non va dimenticata la revisione attualmente in corso dei principi contabili internazionali che, soprattutto nella parte che riguarda lo IAS 1⁴, tende in parte ad uniformarsi ad alcuni orientamenti tipici dell'impostazione civilistica nazionale (si veda ad esempio quanto stabilito in materia di deroga all'applicazione dei criteri di valutazione).

Agli istituti all'uopo designati, sia a livello europeo (EFRAG) che nazionale (OIC), spetterà l'arduo compito di metabolizzare i principi contabili internazionali, di matrice tipicamente anglosassone, e di renderli omogenei e compatibili con i criteri contabili dei Paesi di matrice continentale e nazionali. Non v'è dubbio, comunque, che ancora profondi appaiano i divari fra l'una e l'altra impostazione e che il cammino verso una progressiva armonizzazione dell'informativa contabile, a tutti i livelli, sia ancora lungo e irto di ostacoli. Tuttavia se l'Europa è riuscita, sebbene dopo molte vicissitudini, a centrare l'obiettivo della moneta unica, è facile prevedere che anche l'obiettivo di una informativa esterna di impresa che contemperì l'impostazione contabile tipica dei Paesi continentali con la comparabilità a livello internazionale delle informazioni in essa contenute, possa essere raggiunto.

⁴ Sul punto potrà essere interessante svolgere talune considerazioni di carattere linguistico-lessicale. Si osservi, in proposito, come il testo in lingua inglese, nella sua precedente versione, utilizzasse la locuzione “*should*”; questa, tra le molteplici accezioni e significati che può assumere in relazione al contesto, nel testo *de quo* veniva utilizzata quale forma condizionale del verbo dovere, ad indicare la classica “*strong suggestion*”, ossia il comportamento che, sebbene non imposto al destinatario della prescrizione, era da intendersi tuttavia come “fortemente consigliato”. Discorso diverso è a farsi, invece, per quanto riguarda la seconda (ed attuale) versione del testo, nella quale il termine “*should*” è stato rimpiazzato con il più perentorio “*shall*”. Ora, senza volersi addentrare in sottili questioni lessicali, si noti che nella tecnica legislativa propria della tradizione giuridica anglosassone il termine *shall* abbandona la sua più nota funzione di ausiliare del futuro, propria del linguaggio comune, per assumere invece il suo significato - è proprio il caso di dirlo - “giuridico”, vale a dire di tempo presente (e futuro) del verbo **dovere**. In tale accezione *shall* è utilizzato in ogni testo di legge.

Al riguardo si noti che il livello di diffusione raggiunto dalla lingua inglese nel mondo, ha fatto sì ch'essa sia la prima lingua ufficiale (o comunque una delle lingue ufficiali) di praticamente tutte le organizzazioni internazionali (ONU, WTO, NATO, UE, G8 ecc.); tale circostanza ha determinato il fatto che la lingua inglese sia oggi utilizzata per la redazione delle decisioni degli organi delle organizzazioni internazionali (come le risoluzioni dell'O.N.U.), ovvero degli eventuali atti legislativi che l'organizzazione internazionale è in grado di emanare (come ad esempio le direttive o i regolamenti comunitari). Ed in tali testi legislativi l'inglese ha “portato con sé” anche le differenti accezioni lessicali come quella in argomento. Il termine *shall* nella legislazione comunitaria ha, infatti, il medesimo significato che ha sempre avuto nella tradizione legislativa britannica: indica cioè un comando (*shall* + verbo), ovvero un divieto (*shall not* + verbo) avente piena forza cogente.

1. Articolo 117 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(Testo Unico della Intermediazione Finanziaria)

La norma, rubricata “*Informazione contabile*”, dispone che:

1. *Alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea, non si applicano i casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato previsti dall’art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dall’art. 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dall’articolo 61 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173.*
2. *Il Ministro di Grazia e Giustizia (ora Ministro della Giustizia), di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica (ora Ministro dell’Economia e delle Finanze), individua con regolamento tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dall’Unione Europea quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione, sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari. L’individuazione dei principi ha luogo su proposta della CONSOB, da formularsi d’intesa con la Banca d’Italia per le banche e per le società finanziarie previste dall’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87 e con l’ISVAP per le imprese di assicurazione e di riassicurazione previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.*

L’articolo in commento ha apportato rilevanti novità alla previgente normativa in tema di bilancio consolidato per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o dell’Unione Europea (1° comma) e per gli emittenti di strumenti finanziari quotati anche in mercati extraeuropei (2° comma).

Il **primo comma** dell’art. 117 ha previsto la inapplicabilità alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, dei casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato indicati dal D.Lgs. n.127/1991, dal D.Lgs. n. 87/1992 nonché dal D.Lgs. 173/1997 (norma quest’ultima che disciplina il bilancio delle imprese di assicurazione e riassicurazione).

Il **secondo comma** dell’articolo 117 prevede la possibilità per gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani e di altri paesi dell’Unione Europea, che in mercati extracomunitari (cosiddetti *global players*), di redigere il bilancio consolidato secondo principi contabili diversi da quelli contenuti nelle disposizioni vigenti in materia (D.Lgs. n.127/1991, D.Lgs. n.87/1992, D.Lgs. n.173/1997). Tali principi da individuarsi con regolamento del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dovranno essere riconosciuti in ambito internazionale e dovranno essere compatibili con le direttive contabili dell’Unione Europea. La norma attribuisce alla CONSOB il potere di proporre i nuovi principi contabili, d’intesa con la Banca d’Italia (per le banche e gli istituti di credito e le società finanziarie) ed ISVAP per le imprese di assicurazione e

riassicurazione. Detta disposizione definisce, dunque:

- sia l’oggetto della deroga, che è circoscritto al bilancio consolidato;
- sia i requisiti che i principi contabili devono soddisfare affinché possano essere adottati, ossia:
 - carattere internazionale;
 - compatibilità con le direttive comunitarie;
 - universale accettazione nei mercati extraeuropei di quotazione.

L’art. 117 rappresenta la prima risposta concreta del legislatore italiano alle esigenze di competitività delle multinazionali italiane quotate in mercati diversi e caratterizzati da una crescente globalizzazione. In tale contesto diviene prioritaria la necessità di dar luogo alla omogeneizzazione delle regole contabili su scala mondiale nell’obiettivo di:

- consentire agli investitori di confrontare in maniera attendibile le opportunità di investimento offerte dalle diverse piazze finanziarie;
- favorire una efficiente allocazione dei capitali.

L’armonizzazione dei modelli contabili è resa ancora più necessaria per il fatto che i *global players*, operando su vari mercati, sono costretti a elaborare una pluralità di bilanci redatti secondo i differenti principi contabili esistenti nel paese di origine ed in quelli di quotazione. Risulta chiaro che una simile impostazione determina:

- duplicazione dei costi informativi aziendali;
- fattori di grave incertezza nella capacità dei mercati di valutare affidabilmente le performances dell’impresa.

La disomogeneità dell’informativa finanziaria può essere risolta dando nuovo slancio all’armonizzazione contabile attraverso accordi fra le principali organizzazioni istituzionali in materia contabile. Si segnalano in proposito:

- il negoziato, conclusosi il 17 maggio 2000, con il quale il *Technical Committee* della IOSCO - *International Organisation of Securities Commission* (organizzazione che raggruppa gli organi di controllo delle Borse valori dei principali Paesi del mondo, come la Consob per l’Italia) - ha formalmente approvato 30 principi contabili internazionali dello IASC⁵ i quali formano i cosiddetti “core standards”. In seguito a tale accordo le autorità di controllo delle borse valori dei paesi aderenti alla IOSCO si impegnano a ammettere alla quotazione nei mercati finanziari dei loro paesi società i cui bilanci consolidati di gruppo sono redatti adottando i predetti “core standards” (anziché secondo i principi contabili nazionali o di quelli del paese ospite) senza richiedere l’elaborazione di un prospetto di conciliazione. Si ricorda che alla IOSCO parte-

⁵ A partire dal 1° aprile 2001, IASB (*International Accounting Standard Board*) è il nuovo acronimo di IASC mentre la sigla dei principi IAS è sostituita dall’ acronimo IFRS (*International Financial Reporting Standard*). Ai fini del presente lavoro si farà riferimento indifferentemente a IASC-IASB e IAS-IFRS. Per ulteriori approfondimenti sulla nuova riorganizzazione dello IASB si veda Studio n. 4 della Fondazione Luca Pacioli “*L’armonizzazione contabile nell’Unione Europea*”, pag. 17.

cipano anche gli Stati Uniti; ciò nonostante la SEC (*Security Exchange Commission*) ha da sempre imposto l'adozione degli US Gaap per le società che intendono quotarsi nei mercati americani ed ha fortemente criticato l'accordo IASC-IOSCO manifestando forti perplessità.

- l'emanazione da parte della Commissione UE, con la collaborazione del Financial Services Policy Group, di un documento programmatico - *Implementing the Framework for financial markets: Action plan* - con il quale si prospettano gli interventi da realizzare per migliorare la competitività del mercato finanziario europeo. Tra le iniziative da intraprendere viene considerata la necessità di modificare le direttive comunitarie in materia contabile nell'obiettivo di rendere possibile l'adozione dei principi IASC, e di conseguenza del criterio del *fair value*, per la redazione dei bilanci delle imprese europee.

L'introduzione nel Testo Unico di questa norma crea un presupposto fondamentale per l'ambizioso obiettivo costituito dalla realizzazione dell'armonizzazione contabile dei mercati finanziari internazionali. Ai fini di un compiuto esame della disposizione citata, sarà opportuno soffermarsi su taluni elementi della norma, particolarmente rilevanti, cercando di mettere in evidenza le diverse problematiche sottese. I punti principali sui quali l'articolo verte, riguardano:

- a. l'ampiezza della deroga in termini di ambito soggettivo;
- b. l'individuazione delle caratteristiche che dovranno avere i principi contabili “alternativi”;
- c. lo strumento previsto dalla norma per l'individuazione degli standard;
- d. il ruolo centrale riconosciuto alla CONSOB.

Veniamo ora ad una valutazione più approfondita dei singoli punti e delle problematiche ad essi connesse.

La facoltà consentita agli emittenti strumenti finanziari indicata nel precedente punto a. rappresenta - come si è avuto modo di accennare più sopra - una risposta, quantomai opportuna, al fenomeno della globalizzazione dei mercati e delle problematiche ad essa connesse. Il fenomeno, irreversibile, della globalizzazione dei mercati, ha indotto, infatti, un numero sempre crescente di imprese a raccogliere capitali su scala internazionale, accentuando il ricorso al risparmio dei terzi. Ciò è avvenuto mediante l'emissione di strumenti finanziari destinati non solamente al mercato domestico (*multinational offering*), quotati contemporaneamente in mercati di Stati diversi (strumenti finanziari c.d. *multilisting*). Tali emittenti (c.d. *global players*) si trovano ora a dover fornire le informazioni contabili richieste in ciascun mercato nel quale i propri strumenti finanziari sono negoziati e a redigere il proprio bilancio nel rispetto di norme e principi contabili diversi da paese a paese. Per gli emittenti strumenti finanziari quotati solo in ambito Unione Europea tale ultimo aspetto non pare presentare particolari problemi, in quanto un passo importante verso l'armonizzazione è stato fatto con il recepimento delle direttive contabili emanate a livello comunitario.

Problemi emergono invece per gli emittenti quotati anche in mercati di Pesì extraeuropei, stanti le differenze esistenti tra le varie normative contabili.

Adempimenti particolarmente onerosi invece devono registrarsi, in particolare, per le società italiane quotate o che raccolgono risorse finanziarie nei mercati statunitensi e nordamericani in genere (sebbene considerazioni analoghe possono essere svolte anche con riferimento ad altri Paesi). Per gli Stati Uniti, infatti, la SEC (nonostante sia membro della citata IOSCO) richiede che venga redatto sia un bilancio secondo i principi contabili statunitensi (come noto i cc.dd. US Gaap, *Generally Accepted Accounting Principles*) sia un “*prospetto di riconciliazione*” tra i dati di bilancio esposti secondo la normativa nazionale di ciascuna impresa ed i dati esposti secondo gli US Gaap.

Questa sovrapposizione di adempimenti trova ragione nell’evidente fine di consentire al risparmiatore americano di valutare dati e notizie a lui comprensibili anche perché comparabili con dati oggettivamente confrontabili (i bilanci delle imprese locali). Non è difficile comprendere infatti, come elemento fondamentale per le scelte di allocazione del risparmio, sia costituito dalla comparabilità delle situazioni economico-finanziarie dei diversi emittenti, al fine di giungere ad una corretta valutazione del rischio/rendimento. Alla luce di tali considerazioni può ben affermarsi che l’armonizzazione contabile dei mercati finanziari internazionali rappresenta un fattore rilevante ai fini della chiarezza e leggibilità dei dati e dei conti consolidati, ma soprattutto della loro comparabilità.

Tali “riconciliazioni” tuttavia, sebbene risolutive del problema “immediato”, recano un duplice ordine di problemi: da un lato sono causa di scostamenti e variazioni, sovente non trascurabili, del risultato economico delle imprese interessate; dall’altro, richiedono, per il loro approntamento, l’impiego di risorse particolarmente qualificate, con conseguenti rilevanti oneri economici per le stesse.

In tale prospettiva l’armonizzazione contabile produce ricadute positive non soltanto a beneficio degli investitori, facilitandone le scelte, ma anche a vantaggio degli emittenti, riducendone i costi ed eliminando l’handicap competitivo nella raccolta del risparmio. Di qui la conferma dell’esigenza di un unico linguaggio contabile per tutti i *global players*.

Un secondo importante aspetto cui l’art. 117 fa esplicito riferimento è costituito dall’utilizzo della locuzione “...*principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con le direttive contabili dell’Unione Europea...*”. La norma senza dubbio in questo punto contiene la sua più dirompente portata innovativa e rappresenta senz’altro una pietra miliare nel processo di armonizzazione contabile. Ma all’indomani dei primi entusiasmi con cui è stata (giustamente) accolta, all’interprete si sono subito presentate notevoli difficoltà in ordine all’individuazione del *corpus* di principi contabili cui il legislatore ha voluto fare riferimento.

A livello internazionale esistono, infatti, due diversi modelli di riferimento:

- gli US Gaap (*Generally Accepted Accounting Principles*), vigenti negli Stati Uniti d’America, in Canada e nei Paesi dell’America latina;
- gli IAS (*International Accounting Standards*) ossia il corpus dei principi approvati dallo IASB (*International Accounting Standard Board*).

La questione, di assoluta rilevanza, è oggetto di approfondito esame nei competenti fori internazionali, e, in particolare, sia in sede Unione Europea sia in sede IOSCO. L’orientamento maturato in entrambe le sedi è apparso sostanzialmente identico. Tanto la IOSCO, attraverso l’accordo del 17 maggio del 2000, tanto l’Unione Europea, mediante numerosi provvedimenti menzionati nei paragrafi successivi, hanno accordato un’univoca preferenza ai principi elaborati in sede IASB nella quale organizzazione trovano cittadinanza le “professioni contabili” di ogni parte del mondo.

Alla definizione di questo corpo di principi, caratterizzati da un elevato grado di concretezza e, soprattutto, *market oriented*, hanno concorso - come si è detto - rappresentanti delle professioni contabili a livello mondiale e per tale motivo essi si prestano ad essere adottati internazionalmente più di quanto non risultino altri principi, come ad esempio i già citati US Gaap⁶. L’effettivo contributo internazionale alla elaborazione degli IAS consente, infatti, di superare i tradizionali ostacoli legati all’introduzione di principi contabili armonizzati. Occorre ricordare in proposito che - non diversamente da quanto avviene in altri settori del diritto - i principi contabili adottati localmente sono la risultante di scelte e valutazioni che riflettono il contesto storico, culturale e politico dei singoli Paesi e per questa ragione il riconoscimento, o peggio ancora l’introduzione nell’ordinamento di principi stranieri ha incontrato sempre forti resistenze.

Al riguardo c’è tuttavia da rilevare che la sede sovranazionale (IASB e IOSCO), oltretutto particolarmente prestigiosa, dovrebbe rivelarsi elemento determinante ai fini del superamento delle più accese resistenze locali (ben più difficile sarebbe stata l’accettazione di un determinato modello vigente in un determinato Paese e, particolare non di poco conto, il fatto che l’ingresso di tali principi nei singoli ordinamenti avvenga dopo l’autorevole - e poco contestabile - “filtro” della Commissione Europea). Di contro deve però rilevarsi che la IOSCO, se da un lato, appare la sede più autorevole per pervenire ad una reale armonizzazione contabile, dall’altro rappresenta - come sovente accade nei fori internazionali, sedi qualificate ed autorevoli, ma contraddistinte da lunghi e travagliati processi decisionali - il luogo d’incontro di esponenti di posizioni eterogenee, talvolta divergenti, e ciò rende evidentemente più complesso il raggiungimento di una posizione ufficiale unitaria in materia di principi contabili.

⁶ Per ulteriori approfondimenti su IAS e US Gaap vedi Studio n. 4 della Fondazione Luca Pacioli “*L’armonizzazione contabile nell’Unione Europea*”, pag. 17-21.

La strategia apparsa preferibile ai *securities regulators* ha portato alla individuazione e accettazione dei già citati *core standards*, superando le divergenze - comunque tuttora esistenti - che dovrebbero rappresentare il passo iniziale verso l'effettiva armonizzazione contabile e dei mercati finanziari internazionali. Si noti che il raggiungimento di un accordo in sede IOSCO, in assenza del quale non è possibile l'individuazione dei principi contabili internazionali di riferimento, rappresenta un presupposto indefettibile per l'applicabilità dell'art.117 secondo comma.

Per quanto attiene invece ai lavori in ambito Unione Europea, essi evidenziano l'assenza di problemi insormontabili per l'utilizzo degli IAS. La UE, volendo garantire un contributo diretto ed attivo all'armonizzazione contabile dei mercati finanziari internazionali, dopo aver esaminato diverse alternative possibili, ha ritenuto che l'individuazione di un corpo di principi contabili internazionali di riferimento, compatibili con le direttive contabili, rappresentasse la via migliore per superare le problematiche attualmente riscontrate dai *global players*.

La strategia elaborata è stata ritenuta più funzionale e facilmente percorribile rispetto alle ipotesi, pure esaminate, di una modifica delle attuali direttive contabili, nonché della definizione *ex novo* di un corpo di standard contabili europei. Tale strategia ha condotto ad esaminare la possibilità di riconoscere agli IAS il ruolo di principali candidati a diventare i principi contabili armonizzati europei. Gli studi preliminari effettuati hanno consentito di evidenziare una sostanziale compatibilità (salvo particolari ipotesi, comunque marginali) fra IAS e direttive contabili UE ⁷. Differenze più rilevanti (in alcuni casi vere e proprie incompatibilità) possono invece aversi fra IAS e singole normative nazionali di alcuni Paesi membri, stante la numerosità delle opzioni presenti nelle direttive.

Tutto ciò giustifica, anzi impone la necessità di prevedere, a livello nazionale, la possibilità di derogare alle norme vigenti (iniziative in tal senso sono state intraprese sia in Germania che in Francia). Alla luce di queste considerazioni il legislatore del 1998 ha quindi opportunamente introdotto l'art. 117, il quale appunto consente l'adozione di standard armonizzati anche in presenza di incompatibilità con il sistema nazionale vigente. Tale previsione evidenzia comunque - e non avrebbe potuto fare altrimenti - la sussidiarietà dei principi contabili internazionali rispetto alle direttive UE.

Come già accennato, l'esaminando art. 117 dispone che i principi contabili internazionali dovranno essere individuati con Regolamento. In ordine a tale scelta operata dal legislatore non può non registrarsi un giudizio positivo; essa appare felice in quanto le caratteristiche proprie della normativa secondaria consentono quella

⁷ Commissione Europea, DG Mercato Interno, *Esame delle compatibilità tra gli IAS da 1 a 41 e le direttive contabili europee*, Aprile 2002.

indispensabile flessibilità e rapidità di risposta alle modifiche che sarà senza dubbio necessario apportare attesa la particolare dinamicità e costante evoluzione della materia *de qua*.

Ultimo punto sul quale si ritiene opportuno attirare l'attenzione, riguarda il ruolo centrale attribuito alla CONSOB nell'ambito della procedura di individuazione dei principi contabili di riferimento. La previsione si spiega con il ruolo e la funzione rivestita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa quale primo organo di vigilanza sui mercati; atteso tale ruolo, riconosciuto per legge, l'Authority appare senza dubbio come il soggetto più autorevole e qualificato, nonché quello più direttamente interessato al raggiungimento dell'armonizzazione contabile dei mercati finanziari internazionali, per il cui conseguimento è indispensabile l'individuazione degli standard contabili.

2. Articolo 6 della Legge n. 366/2001
(*Legge delega per la riforma del diritto societario*)

Nell'ambito delle recenti novità nel panorama legislativo nazionale, un posto di assoluto rilievo è senza dubbio occupato dalla legge delega per la riforma del diritto societario – Legge n. 366 del 3 ottobre 2001. Gli aspetti tecnici della riforma dovranno essere definiti nel dettaglio attraverso la emanazione di una serie di decreti delegati entro il corrente 2002.

I principi generali della materia sono costituiti dalla riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative, la disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società di capitali, nonché le nuove disposizioni in materia procedurale per la definizione dei procedimenti nelle materie previste dall'art. 12 della legge delega (diritto societario nonché nelle materie disciplinate dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Nell'ambito della riforma in commento, particolare importanza è assunta da quella parte della riforma che investe il bilancio di esercizio delle società e specificamente l'art. 6 della disposizione che testualmente recita:

La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito d'impresa, anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tener conto degli effetti della fiscalità differita;*
- b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione ed al loro utilizzo;*
- c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;*

- d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente;**
- e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio d'esercizio e la redazione di un conto economico semplificato;
- f) armonizzare con le innovazioni di cui alle lettere precedenti la disciplina fiscale del reddito d'impresa e fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali innovazioni.

L'articolo 6 dunque reca i principi ed i criteri direttivi cui si deve attenere il Governo con riguardo alla definizione della nuova normativa sul bilancio. In particolare, la riforma intende completare il percorso già iniziato con il recepimento, effettuato con il D.Lgs. n. 127/91, delle Direttive del Consiglio Europeo n. 78/660/CEE del 25 luglio 1978 (IV Direttiva CEE in materia societaria) e n. 83/349/CEE del 13 giugno 1983 (VII Direttiva CEE in materia societaria) relative rispettivamente ai conti annuali ed ai conti consolidati delle imprese industriali, mercantili e dei servizi.

La lettera d) della norma sopraindicata, nel prevedere la possibilità per le aziende operanti prevalentemente con l'estero, di adottare, nel bilancio consolidato dei gruppi societari, i principi contabili internazionali costituisce un aspetto di estrema importanza, nonché il vero punto focale ai fini del presente studio; essa rappresenta la chiave attraverso la quale permettere l'utilizzo anche da parte di gruppi societari costituiti tra società non quotate, ma contraddistinti da una spiccata attività e "vocazione" internazionale, di quel *corpus* di norme, individuate dai massimi esperti a livello mondiale scelti tra professionisti, giuristi, aziendalisti, esponenti del mondo accademico, scientifico ed imprenditoriale, che il legislatore individua con la locuzione di "*principi contabili riconosciuti internazionalmente*".

La norma, subito accolta con grande interesse dagli operatori, deve essere letta in stretto coordinamento con un'altra disposizione che ha rivestito (e riveste) estrema rilevanza ai fini che occupano: ci si intende riferire all'art.117 del Testo Unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n.58/1998, c.d. Legge Draghi). Una volta compiuta tale operazione, l'obiettivo dell'art. 6 lett. d) delle legge delega, apparirà senza dubbio più chiaro: la norma è evidentemente diretta ad assicurare l'estensione delle disposizioni dell'art.117 D.Lgs 58/1998 anche a quei gruppi societari che non possono - *strictu sensu* - essere annoverati tra i soggetti emittenti strumenti finanziari "internazionali", ossia strumenti finanziari contemporaneamente quotati in un qualsiasi mercato regolamentato estero, comunitario o meno.

L'intervento prospettato con l'art. 6 si rende opportuno in quanto, come anche precisato nella relazione illustrativa al provvedimento di delega, l'art. 117 del Testo Unico sulla Finanza, se da un lato assicura condizioni di parità informativa tra i *global players* italiani ed i competitori europei ed extraeuropei quotati, dall'altro crea

“rilevanti segmentazioni nelle configurazioni di bilancio dei suddetti *global players* e delle altre società non quotate che rischiano di inficiare per altro verso le esigenze di omogeneità, di comparabilità e di trasparenza informativa richieste dai mercati”. In tale contesto, il processo di adeguamento dell’informazione societaria, non poteva non essere completato attraverso la delega al legislatore finalizzata ad un intervento sulla disciplina codicistica relativa al bilancio e all’informazione societaria in genere.

È da sottolineare inoltre come per le imprese operanti in particolari settori e sottoposte a vigilanza pubblica (banche, assicurazioni e società finanziarie) basata sul rispetto di coefficienti di solvibilità costruiti utilizzando aggregati di bilancio, i differenti criteri contabili produrrebbero:

- una sostanziale disomogeneità dei coefficienti prudenziali potendo intaccare le stesse valutazioni dell’organo di Vigilanza;
- e di conseguenza, situazioni di disparità concorrenziale fra gli intermediari quotati e non quotati.

La norma, chiara nelle intenzioni, non è andata tuttavia esente da critiche: più di un commentatore vi ha riscontrato una certa vaghezza di obiettivi che potrebbe tradursi in imprecisione se non in vera e propria incertezza in sede legislativa, soprattutto con riferimento ai due principali ordini di problemi sollevati dalla disposizione. Questi, in estrema sintesi, riguardano l’individuazione:

- di una articolata (ma tassativa) casistica di condizioni al ricorrere delle quali potranno (o dovranno) essere adottati i principi contabili internazionali;
- di quale, tra i modelli internazionali di riferimento potenzialmente utilizzabili, debba essere il *corpus* di principi contabili che possa e debba trovare accoglimento da parte delle imprese.

Ad una prima lettura la norma effettivamente potrebbe apparire un po’ “essenziale”, in special modo in ordine alle questioni appena accennate, ma d’altra parte non deve essere dimenticato che si tratta pur sempre di una norma di delega legislativa e forse, ad onor del vero, molto di più non avrebbe potuto dire, avendo essa una funzione prettamente propulsiva e di indirizzo. In ogni caso il legislatore dovrà necessariamente intervenire (non potendolo fare, per ovvie ragioni, l’interprete) per definire quando, in presenza di quali condizioni dovranno ritenersi sussistenti quei requisiti di “internazionalità”, quella “vocazione internazionale” che, connessa ad una necessaria “attività finanziaria” dell’impresa, consentirà (*rectius*, imporrà) la redazione del consolidato secondo quel modello che, tra i diversi principi contabili che trovano dignità di riconoscimento a livello internazionale, verrà individuato come quello più confacente ed idoneo ad informare la redazione del bilancio consolidato delle imprese italiane.

Questo appena citato rappresenta un secondo aspetto di particolare rilevanza ai fini del presente lavoro, nonché di non poca problematicità. Come precisato nel precedente paragrafo, con riferimento ai “principi contabili”, nel panorama internazio-

nale, non esiste un unico modello di sicuro riferimento; ciononostante i commentatori hanno pressoché unanimemente ritenuto di poter identificare quelli che il legislatore ha definito come i “*principi contabili internazionali*” elaborati dallo IASB ossia gli IAS. La preferenza accordata dal legislatore comunitario al modello IAS, sembra dunque aver “semplificato la vita” al legislatore nazionale il quale, se da un lato non sarà chiamato ad impegnative comparazioni ed approfondimenti tesi all’individuazione del modello internazionale di riferimento da imporre alle imprese italiane, dall’altro avrà, di contro, il non meno impegnativo compito di seguire con attenzione le attività in cui saranno impegnati i gruppi di lavoro *ad hoc* che verranno istituiti a livello UE e che saranno, con ogni probabilità, finalizzati - in buona sostanza - alla “omologazione” dei 41 principi IAS in un numero, allo stato, precisato di “*principi contabili europei*”, compatibili con la normativa comunitaria, nonché con i singoli ordinamenti nazionali.

3. La proposta di Direttiva modificativa delle Direttive 78/660 (IV CEE), 83/349 (VII CEE) e 91/674

Il processo di costruzione di un mercato unico dei servizi finanziari è iniziato nel 1973. Sebbene siano stati compiuti notevoli progressi, ad oggi il mercato è ancora sostanzialmente segmentato. L’introduzione dell’euro rappresenta un’occasione unica per accelerare l’attuazione di un mercato finanziario efficiente ed integrato in grado di produrre un’informativa finanziaria comparabile, trasparente e attendibile. La mancanza di comparabilità scoraggia gli investimenti transfrontalieri creando incertezza sulla credibilità dei bilanci. Si rende opportuno, consentire alle imprese europee di raccogliere capitali sui mercati finanziari internazionali attraverso la pubblicazione di bilanci redatti in base ad un corpus di principi contabili riconosciuti a livello internazionale.

In proposito si ricorda che la Commissione europea:

- con la Comunicazione n. 508 del 14 novembre 1995 “*Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale*” e, successivamente,
- con la Comunicazione n. 232 del 11 maggio 1999 “*Messa in atto del quadro d’azione per i servizi finanziari: piano d’azione*”, ritenne che gli IAS costituissero il “benchmark” più appropriato per un complesso unico di requisiti in materia di informativa finanziaria che permettesse alle imprese di raccogliere capitali sui mercati internazionali. Gli IAS in sostanza furono considerati i modelli contabili più appropriati per raggiungere simultaneamente i due obiettivi della comparabilità dell’informativa finanziaria e dell’allineamento alla migliore pratica internazionale.

Di seguito come previsto dal predetto piano d’azione la Commissione europea ha adottato le seguenti iniziative:

- Direttiva n. 65 del 27 settembre 2001 - modificativa della IV e VII direttiva CE, rispettivamente in materia di bilanci d'esercizio e consolidati, e della direttiva CE n. 635/86, in tema di conti annuali e consolidati delle banche e altre istituzioni finanziarie - emanata al fine di consentire la valutazione al *fair value* (e non più al costo storico) delle attività e passività finanziarie detenute a scopo di negoziazione e per quelle disponibili per la vendita. Il provvedimento comunitario che gli Stati membri dovranno recepire entro il 1° gennaio 2004, prende spunto dallo *IAS n. 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, il quale è in vigore dal 1° gennaio 2001;
- Comunicazione n. 359 del 13 giugno 2000 “*La strategia dell’UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire*” con la quale l’organismo comunitario anticipa che:
 1. entro il 2000 presenterà una proposta finalizzata ad imporre a tutte le società quotate dell’UE l’obbligo di redigere, entro il 2005, i loro bilanci consolidati in conformità agli IAS;
 2. entro il 2001 presenterà una proposta intesa a modernizzare le direttive contabili affinché queste possano continuare a costituire la base dell’informativa finanziaria per tutte le società a responsabilità limitata;
- Regolamento CE n. 1606/02 (in esecuzione della proposta di cui al punto 1), relativo all’obbligo di adozione dei principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci consolidati di tutte le società quotate dell’UE, a partire dal 2005⁸. Si ricorda che il regolamento prevede, inoltre, la facoltà per gli Stati membri di consentire o prescrivere alle società quotate di applicare gli IAS nella redazione dei bilanci d’esercizio e di consentire o prescrivere anche alle società non quotate l’adozione degli IAS⁹ con riferimento sia ai bilanci d’esercizio che a quelli consolidati;
- Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 maggio 2002 che modifica la IV e VII direttiva CEE nonché la Direttiva 91/674 relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione (in esecuzione della proposta di cui al punto 2).

Il provvedimento intende strutturare le direttive contabili in modo da renderle compatibili con gli IAS che l’UE adotterà in conformità al Regolamento comunitario sopra citato. In sostanza, come riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, gli obiettivi che la proposta di modernizzazione delle Direttive contabili si prefigge di raggiungere sono tre:

⁸ Cfr. cit. Studio n. 4 della Fondazione Luca Pacioli pag. 11

⁹ Si precisa che da una recente indagine condotta dalla PriceWaterhouseCoopers in “*IAS in Europe-2005 or now?*” emerge che, su 700 società europee quotate, il 79% dei responsabili finanziari è favorevole all’adozione dei principi contabili internazionali entro il 2005. Dalla ricerca risulta, inoltre, che i motivi di un simile atteggiamento sono da ricercarsi nella maggiore efficienza e certezza che l’utilizzo di un unico insieme di regole contabili produrrebbe, in particolare, sulla negoziabilità dei titoli, sulle operazioni di fusione ed acquisizione transfrontaliere e sulla raccolta dei finanziamenti.

1. eliminare tutti i conflitti che esistono tra le direttive contabili e gli IAS in vigore al 1° maggio 2002;
2. consentire che i trattamenti contabili opzionali previsti dagli IAS possano essere utilizzati anche dalle società dell'UE non soggette al Regolamento CE n. 1606/2002 (cioè le società che non prepareranno i loro bilanci consolidati ed annuali adottando gli standard internazionali);
3. aggiornare la struttura fondamentale delle direttive contabili in modo da rendere l'informativa finanziaria in linea con la prassi moderna ed al tempo stesso flessibile per adeguarsi agli sviluppi futuri degli IAS.

La proposta di Direttiva dovrà entrare in vigore entro il 2005 considerato che il Consiglio Europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha fissato detto termine per l'attuazione del Piano d'Azione per i servizi finanziari, di cui il presente provvedimento ed il Regolamento CE rappresentano due pilastri essenziali.

Modifiche alla IV Direttiva (78/660/CEE)

Con riferimento alla redazione dei bilanci d'esercizio le modifiche che la proposta intende apportare alla IV direttiva Cee riguardano:

- la possibilità per gli Stati membri di consentire o prescrivere nei conti annuali l'inclusione di alcuni documenti supplementari, quali il prospetto dei flussi di cassa;
- la possibilità per gli Stati membri di consentire o prescrivere che, nel determinare la voce dello schema di presentazione del bilancio nella quale va contabilizzato un certo importo si tenga conto della sostanza oltre che della forma. In sostanza la disposizione sancisce il principio della preminenza della sostanza sulla forma con cui si considerano oltre alla forma giuridica anche l'effetto economico di un'operazione o di un contratto. Detto principio, già presente nelle direttive contabili con riguardo ai criteri di individuazione delle controllate, è conforme alla necessità che i bilanci d'esercizio rappresentino il “quadro fedele” della situazione della società;
- la possibilità per gli Stati membri di autorizzare le società a presentare lo Stato Patrimoniale secondo gli schemi previsti dagli IAS (basati sulla distinzione tra voci di carattere corrente e non corrente) in alternativa agli schemi prescritti dalla IV Direttiva;
- la necessità di iscrivere in bilancio accantonamenti solo nei casi indicati dagli IAS pur lasciando agli Stati membri la possibilità di continuare a autorizzare la costituzione di altri accantonamenti nei casi previsti dal testo attuale della direttiva. In effetti gli IAS (in particolare il n. 37) consentono di iscrivere accantonamenti solo a fronte di obbligazioni effettivamente esistenti alla data di chiusura del bilancio, mentre la IV Direttiva permette gli accantonamenti anche a fronte di passività probabili. La modifica descritta elimina tale incompatibilità per le società che applicheranno gli IAS, senza però modificare l'impostazione vigente per i bilanci d'esercizio e le società non quotate;

- la possibilità per gli Stati membri di permettere o prescrivere alle società o a determinati tipi di società, di presentare, in alternativa al conto profitti e perdite, una relazione sui risultati che dia un quadro esauriente del risultato economico compatibilmente con gli sviluppi della prassi internazionale, orientata ad inscrivere nel conto economico, oltre alle spese e alle entrate attualmente appostate, anche gli oneri ed i proventi non “realizzati” (i quali, attualmente, ammesso che vengano contabilizzati, sono inseriti tra le riserve);
- la possibilità per gli Stati membri di autorizzare la rivalutazione anche delle immobilizzazioni immateriali attualmente prevista dallo IAS 38 ma non dalla IV Direttiva, la quale consente solo la rivalutazione delle immobilizzazioni materiali;
- l’introduzione di talune disposizioni volte a consentire l’applicazione degli IAS 40 “*Investimenti in immobili*” e IAS 41 “*Agricoltura*” che prevedono la contabilizzazione al valore equo di tali attività. E’ bene sottolineare come il legislatore comunitario, in considerazione degli inevitabili sviluppi futuri della normativa, abbia introdotto una disposizione a carattere generale che autorizza gli Stati membri a consentire l’utilizzo del criterio del valore equo su qualsiasi categoria di attività.
- la necessità di redigere una relazione di gestione che contenga non solo informazioni di carattere generico sugli aspetti finanziari ma rappresenti un insieme completo di informazioni sulla società anche relative alla rilevazione, valutazione e divulgazione di informazioni ambientali, in linea con quanto indicato dalla Commissione europea nella raccomandazione n. 458 del 30 maggio 2001;
- la necessità di predisporre una “relazione di revisione” maggiormente armonizzata tra i diversi Paesi membri, al fine di rendere comparabili le informazioni fornite dai revisori.

Modifiche alla VII Direttiva CEE (83/349)

Per quanto attiene la redazione dei bilanci consolidati, le rettifiche proposte alla VII Direttiva nell’obiettivo di renderla compatibile con i principi contenuti nei modelli IAS sono relative, in particolare:

- alla definizione di “imprese figlie” ed “impresa madre”. Infatti secondo le disposizioni in vigore un’impresa per essere considerata controllante deve detenere una certa quota di capitale nella controllata; ciò vuol dire che si riconosce il controllo anche quando la controllante vi esercita un’influenza dominante (controllo effettivo) pur non detenendo la maggioranza dei diritti di voto (controllo giuridico). E’ indispensabile comunque, a differenza degli IAS, che l’impresa madre possieda una certa quota di capitale nell’impresa figlia.

Secondo i principi contabili internazionali dello IASB un'impresa può essere considerata controllata a prescindere dal fatto che l'impresa madre detenga una partecipazione nel suo capitale. La modifica proposta alla VII direttiva intende sopprimere il criterio della partecipazione, ritenendo che non sia più opportuno prescrivere la sua esistenza, anche considerando lo sviluppo negli ultimi anni di strutture giuridiche - *Special Purpose Entities* - che consentono di costituire società aventi le caratteristiche di un'impresa controllata senza possedere i requisiti per essere considerata un'impresa figlia sulla base dell'attuale testo dell'articolo 1 della direttiva stessa.

- all'inclusione in ogni caso di un'impresa del gruppo nel bilancio consolidato. Secondo le disposizioni vigenti, un'impresa è esclusa dal consolidamento se esercita un'attività così diversa dall'impresa madre che la sua inclusione nel bilancio consolidato sarebbe contraria all'obiettivo di fornire un quadro fedele della situazione del complesso delle imprese oggetto del consolidamento. Al contrario secondo gli IAS, a prescindere dall'attività, la controllata deve essere sempre inclusa nel bilancio consolidato, fornendo opportune informazioni supplementari sulla sua incidenza sui conti consolidati. La proposta, dunque, si propone di sopprimere tale esclusione rendendo così la disciplina comunitaria conforme agli IAS.
- alla possibilità per gli Stati membri di consentire o prescrivere l'inclusione nei conti consolidati del prospetto dei flussi di cassa, in analogia a quanto previsto per i bilanci d'esercizio;
- alla necessità di predisporre una relazione consolidata di gestione che contenga almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione delle imprese consolidate dando luogo ad un quadro esauriente dell'informazione societaria in linea con le modifiche proposte alla IV Direttiva con riferimenti ai bilanci annuali;
- alla necessità, in linea con quanto proposto per i bilanci d'esercizio, di predisporre una "relazione consolidata di revisione" con caratteristiche omogenee nei vari Paesi, nel generale obiettivo di promuovere un maggiore grado di armonizzazione e rendere più comparabili le informazioni fornite dai revisori.

Modifiche alla Direttiva 91/674

La Direttiva 91/674 disciplina i criteri di formazione dei bilanci annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; le proposte di modifica sono tese, quindi, a rendere compatibile la disciplina comunitaria con quella presente negli IAS. La modifica più significativa riguarda la necessità di utilizzare il valore equo per la valutazione degli strumenti finanziari in conformità allo IAS 39 - *Strumenti finanziari: contabilizzazione e determinazione del valore*. Si ricorda, in proposito, che la Direttiva n. 65 del 27 settembre 2001, che consente l'utilizzo del *fair value* nella valutazione degli

strumenti finanziari, è destinata alle sole società incluse nella IV e VII Direttiva CEE ed alle banche ed istituzioni soggette alla Direttiva CE n. 635/86. Con la suddetta modifica gli organismi comunitari intendono estendere l'utilizzo del *fair value* anche alla valutazione degli strumenti finanziari appostati nei bilanci delle imprese di assicurazione. La proposta non prevede modifiche agli Schemi dello Stato patrimoniale e del conto profitti e perdite delle imprese di assicurazione in quanto, prima di proporle, si attende uno specifico principio contabile dedicato ai bilanci delle imprese di assicurazione.

Allegato I - Quadro sinottico degli IAS

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI	ELABORAZIONE	NOTE	INTERPRETAZIONI SIC CORRELATE	DATA DI ENTRATA IN VIGORE
IAS 1 - Presentazione del bilancio d'esercizio	<i>in via di revisione nel 2002</i>	Sostituirà lo IAS 1 già rivisto nel 1997	<i>Sic 8: First application of IASs as the Primary Basis of Accounting Sic 18: Consistency – Alternative Methods</i>	1.01.2003
IAS 2 – Rimanenze	<i>in via di revisione nel 2002</i>	Sostituirà lo IAS 2 già rivisto nel 1993	<i>Sic 1: Consistency – Different Cost Formulas for Inventories</i>	1.01.2003
IAS 7 - Rendiconto finanziario	<i>rivisto nel 1992</i>	Ha sostituito lo IAS 7 approvato nel 1977		1.01.1994
IAS 8 - Utile (o Perdita) di competenza, errori determinanti e variazione principi contabili	<i>in via di revisione nel 2002</i>	Sostituirà lo IAS 8 approvato nel 1977 e rivisto nel 1993	<i>Sic 8: First application of IASs as the Primary Basis of Accounting</i>	1.01.2003
IAS 10 - Fatti intervenuti dopo la data di chiusura del bilancio	<i>in via di revisione nel 2002</i>	Sostituirà lo IAS 10 approvato nel 1999		1.01.2000 alcuni paragrafi dal 1.01.2003
IAS 11 - Commesse a lungo termine	<i>rivisto nel 1993</i>	Ha sostituito lo IAS 11 approvato nel 1979		1.01.1995
IAS 12 - Imposte sul reddito	<i>rivisto nel 1996</i>	Ha sostituito lo IAS 12 approvato nel 1979	<i>Sic 21: Incombe Tax – Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets Sic 25: Income Taxes – Changes in Tax Status of an Enterprise or its Shareholders</i>	1.01.1998
IAS 14 - Presentazione di informazioni contabili per settori	<i>rivisto nel 1997</i>	Ha sostituito lo IAS 14 approvato 1981		1.07.1998
IAS 15 - Informazioni sugli effetti dei cambiamenti dei prezzi	<i>in via di revisione nel 2002</i>	Ha sostituito lo IAS 6 approvato 1981 e rivisto nella forma nel 1994		1.01.1983
IAS 16 - Immobili, impianti, e macchinari	<i>in via di revisione nel 2002</i>	Sostituirà lo IAS 16 approvato nel 1982 e rivisto nel 1993 e 1998	<i>Sic 14: Property, Plant and Equipment – Compensation for the Impairment or Loss of Items Sic 23: Property, Plant and Equipment - Major Inspection or Overhaul Costs</i>	1.01.2003
IAS 17 – Leasing	<i>in via di revisione nel 2002</i>	Sostituirà lo IAS 17 approvato nel 1982 e rivisto nel 1997	<i>Sic 15: Operating Leases - Incentives</i>	1.01.1999 Gli emendamenti a taluni paragrafi entrano in vigore dal 1.01.2003
IAS - 18 Ricavi	<i>rivisto nel 1993</i>	Ha sostituito lo IAS 18 approvato nel 1982		1.01.1995

IAS 19 - Benefici per i dipendenti	<i>rivisto nel 1998</i>	Ha sostituito lo IAS 19 approvato in una versione modificata nel 1993		1.01.1999
IAS 20 - Contabilizzazione dei contributi pubblici e dell'assistenza pubblica	<i>rivisto nella forma nel 1994</i>	Ha sostituito lo IAS 20 approvato nel 1982	<i>Sic 10: Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities</i>	1.01.1984
IAS 21 - Effetti delle variazioni dei tassi di cambio delle monete estere	<i>in via di revisione nel 2002</i>	Sostituirà lo IAS 21 approvato nel 1981 e rivisto nel 1993	<i>SIC 7: Introduction of the Euro SIC 11: Foreign Exchange - Capitalisation of Losses Resulting from Severe Currency Devaluations SIC 19: Reporting Currency - Measurement and Presentation of Financial Statements under IAS 21 and IAS 29</i>	1.01.2003
IAS 22 - Integrazioni aziendali	<i>rivisto nel 1998</i>	Ha sostituito lo IAS 22 approvato nel 1983	<i>SIC 9: Business Combinations - Classification either as Acquisitions or Unities of Interests SIC 22: Business Combinations - Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported</i>	1.07.1999
IAS 23 - Oneri finanziari	<i>rivisto nel 1993</i>	Ha sostituito lo IAS 23 approvato nel 1984	<i>SIC 2: Consistency - Capitalisation of Borrowing Costs</i>	1.01.1995
IAS 24 - Illustrazione delle operazioni fra soggetti appartenenti allo stesso gruppo	<i>in via di revisione nel 2002</i>	Sostituirà lo IAS 24 approvato nel 1984 e rivisto nella forma nel 1994		1.01.2003
IAS 26 - Fondi di previdenza	<i>rivisto nella forma nel 1991</i>	Approvato nel 1986		1.01.1988
IAS 27 - Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in società controllate	<i>in via di revisione nel 2002</i>	Sostituirà lo IAS 27 approvato nel 1988 e rivisto nella forma nel 1994	<i>SIC 12: Consolidation - Special Purpose Entities</i>	1.01.2003
IAS 28 - Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate	<i>in via di revisione nel 2002</i>	Sostituirà lo IAS 28 approvato nel 1988 e rivisto nel 1998	<i>SIC 3: Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates SIC 20: Equity Accounting Method - Recognition of Losses</i>	1.01.2003
IAS 29 - Informazioni contabili in economie iperinflazionate	<i>rivisto nella forma nel 1994</i>	Approvato nel 1989	<i>SIC 19: Reporting Currency - Measurement and Presentation of Financial Statements Under IAS 21 and IAS 29</i>	1.01.1990
IAS 30 - Informazioni richieste nel bilancio d'esercizio delle banche e degli enti creditizi	<i>rivisto nella forma nel 1994</i>	Approvato nel 1990		1.01.1991
IAS 31 - Informazioni relative alla partecipazione in joint-venture	<i>rivisto nel 1998</i>	Approvato nel 1990	<i>SIC 13: Jointly Controlled Entities - Non-Monetary Contributions by Venturers</i>	1.01.1992 ad eccezione dei paragrafi 39, 40, 41 che hanno effetto a partire dal 1.07.1999

IAS 32 - Strumenti finanziari: presentazione e informazioni supplementari		Approvato nel 1995	SIC 5: <i>Classification of Financial Instruments - Contingent Settlement Provisions</i> ; SIC 16: <i>Share Capital - Reacquired Own Equity Instruments (Treasury Shares)</i> ; and SIC 17: <i>Equity - Costs of an Equity Transaction</i> .	1.01.1996
IAS 33 - Utile per azione	<i>in via di revisione nel 2002</i>	Sostituirà lo IAS 33 approvato nel 1997	SIC 24: <i>Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts that May Be Settled in Shares</i> .	1.01.2003
IAS 34 - Informativa infrannuale		Approvato nel 1998		1.01.1999
IAS 35 - Attività destinate a cessare		Approvato nel 1998		1.01.1999
IAS 36 - Riduzione durevole di valore delle attività		Approvato nel 1998		1.07.1999
IAS 37 - Accantonamenti, attività e passività potenziali		Approvato nel 1998		1.07.1999
IAS 38 Attività immateriali		Approvato nel 1998	SIC 6: <i>Costs of Modifying Existing Software</i>	01.07.1999
IAS 39 - Strumenti finanziari: contabilizzazione e valutazione				01.01.2001
IAS 40 - Investimenti in immobili	<i>in via di revisione nel 2002</i>	Sostituirà lo IAS 40 approvato nel 2000		1.01.2003
IAS 41 - Agricoltura		Approvato nel 2000		1.01.2003

Allegato II - Sintesi dei Principi contabili internazionali

In un recente Exposure Draft dello IASB, Improvement to existing International Financial Reporting Standards, pubblicato il 15 maggio 2002, è prevista la revisione di 12 principi contabili IAS attualmente in vigore. La profonda riforma in atto ha l'evidente obiettivo di eliminare le alternative contabili, fino ad oggi consentite, favorendo, in questo caso, una più immediata comparabilità tra i bilanci. Entro 90 giorni dalla pubblicazione il documento è soggetto ai “commenti pubblici” secondo la procedura fissata dallo IASB. La sintesi dei principi IAS che segue non tiene conto delle modifiche che saranno presumibilmente apportate ai principi in questione.

IAS 1 – Presentazione del bilancio d’esercizio (in via di revisione)

Il principio contabile fissa i criteri generali nell’esposizione dei bilanci, le linee guida per la loro struttura e i requisiti minimi del loro contenuto mentre la rilevazione, la valutazione e l’informativa su specifiche operazioni contabili sono trattati nei successivi principi. Lo IAS 1, dopo aver evidenziato sinteticamente le finalità, l’ambito di applicazione e le parti di cui si compone un bilancio, è strutturato in due sezioni.

Nella prima - considerazioni generali - sono evidenziati i postulati che sottendono alla redazione del bilancio (quadro fedele, continuità operativa, criterio di competenza, criterio di costanza di applicazione nella redazione dei conti, divieto di compensazione tra attività e passività). Specifici paragrafi sono dedicati alla confrontabilità e alla significatività delle informazioni contabili. Nella seconda sono analizzati, invece, la struttura e il contenuto con cui devono essere presentate le diverse parti di cui si compone un bilancio: stato patrimoniale, conto economico, movimenti del patrimonio netto, rendiconto finanziario e note esplicative. La struttura e il contenuto del rendiconto finanziario è soltanto accentrata poiché sarà oggetto di particolare approfondimento nello *IAS 7 – Rendiconto finanziario*. In appendice al principio è presente uno di schema del bilancio d’esercizio.

IAS 2 – Rimanenze (in via di revisione)

Lo IAS 2 definisce il trattamento contabile delle rimanenze in un sistema a costi storici. La finalità del documento è quella di fornire uno strumento pratico con riguardo:

- a) alla determinazione del costo che deve essere rilevato come attività. Il principio contabile precisa come il costo delle rimanenze debba comprendere, oltre i costi d’acquisto (*prezzi d’acquisto, dazi d’importazione, costi di trasporto*) e quelli di trasformazione (*il lavoro diretto*), anche tutti gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali (*ad es. spese generali non di produzione*).

- b) alla determinazione del valore delle rimanenze. La valutazione delle rimanenze deve avvenire al minore tra il costo e il valore netto realizzabile. L'impresa valuta le rimanenze al valore netto realizzabile nelle eventualità che le stesse siano danneggiate, divenute in tutto o in parte obsolete, o se i loro prezzi di vendita sono diminuiti; in questi casi lo IAS 2 ne prevede la svalutazione.
- c) ai metodi di costo che vengono impiegati per attribuire i costi alle rimanenze. Il costo delle rimanenze di beni che non sono normalmente fungibili e delle merci e dei servizi prodotti e mantenuti distinti per specifici progetti deve essere attribuito impiegando distinte individuazioni dei loro costi specifici. Al di fuori di tale ipotesi, lo IAS 2 specifica i due differenti trattamenti contabili, uno di riferimento (*FIFO – first in, first-out o i metodi del costo medio ponderato*), l'altro alternativo (*LIFO last-in, first-out*), attraverso i quali procedere all'attribuzione dei costi alle rimanenze;
- d) all'imputazione a conto economico del valore delle rimanenze quando queste vengono vendute. Il loro valore è, infatti, imputato come costo nell'esercizio nel quale il relativo ricavo è rilevato.

IAS 7 – Rendiconto finanziario

Lo IAS 7 descrive il rendiconto finanziario come parte essenziale di ogni bilancio attraverso il quale presentare i flussi finanziari durante l'esercizio, cioè le entrate e le uscite di disponibilità liquide ed equivalenti, suddivisi tra gestione operativa, gestione di investimento e gestione finanziaria. Nel descrivere le caratteristiche delle gestioni tipizzate, lo IAS 7 illustra le metodologie che devono essere applicate nella presentazione dei differenti flussi finanziari generati dalle suddette gestioni. Alcuni paragrafi riguardano specifiche tipologie di flussi finanziari che devono essere presentati distintamente per permettere ai lettori di comprendere appieno la loro natura e il loro effetto sui flussi finanziari presenti e futuri; ci si riferisce, in particolare, a quelli connessi con elementi straordinari e con le imposte sul reddito, a quelli derivanti dall'incasso e dal pagamento di interessi e dividendi e dall'acquisizione e cessione di controllate e di altre divisioni operative.

Si sottolinea, inoltre, che:

- a) le operazioni di investimento e finanziarie che non richiedono l'impiego di disponibilità liquide o equivalenti non devono rientrare nel rendiconto finanziario;
- b) un'impresa deve indicare i componenti delle disponibilità liquide ed equivalenti, nonché presentare una riconciliazione dei valori del suo rendiconto finanziario con le voci equivalenti esposte nello Stato Patrimoniale.

In appendice sono presenti due differenti schemi di rendiconto finanziario: uno per gli enti finanziari, l'altro per le imprese che non sono enti finanziari.

IAS 8 – Utile (Perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti dei criteri contabili (in via di revisione)

Il suddetto principio definisce il trattamento contabile dei componenti straordinari del conto economico, dei cambiamenti dei criteri contabili e degli errori determinanti. In base a quanto stabilito dallo IAS 8, nel conto economico devono essere riflessi anche i componenti straordinari del reddito, quelli cioè che emergono da fatti o operazioni che sono distinti dalla gestione ordinaria e che, quindi, si prevede non si ripetano spesso o con regolarità.

Con riguardo, ai cambiamenti dei criteri contabili e alle rettifiche di errori determinati, lo IAS 8 prevede due differenti trattamenti contabili: l’uno, il trattamento di riferimento, che stabilisce la rideterminazione dei valori nei bilanci interessati, rettificando cioè il saldo degli utili portati a nuovo, l’altro, il trattamento alternativo, che dispone l’imputazione degli effetti economici all’esercizio in corso, attraverso la rideterminazione dell’utile o della perdita corrente.

IAS 10 – Fatti intervenuti dopo la data di chiusura del bilancio (in via di revisione)

Il principio si occupa di definire il trattamento contabile dei fatti intervenuti tra la data di chiusura del bilancio e la data in cui il bilancio d’esercizio è autorizzato alla pubblicazione. Le finalità del documento sono quelle di prescrivere:

- a) il momento in cui un’impresa deve procedere a rettificare il bilancio a seguito di tali fatti;
- b) l’informativa che l’impresa deve fornire riguardo la data in cui il bilancio d’esercizio è stato autorizzato alla pubblicazione e ai fatti verificatisi dopo la data di chiusura del bilancio.

Lo IAS 10 distingue tra due tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura del bilancio: quelli che comportano una rettifica del bilancio, i quali forniscono evidenza circa le condizioni esistenti alla data di chiusura del bilancio, e quelli, invece, che, non comportano una rettifica del bilancio poiché sono soltanto indicativi di condizioni sorte dopo la chiusura.

In relazione a ciò, il principio contabile fornisce alcuni esempi in cui, a seconda della tipologia del fatto successivo alla chiusura del bilancio, si deve procedere ad una rettifica del bilancio (*informazioni successive alla chiusura che indicano che un’attività aveva subito una durevole perdita di valore alla data di chiusura; conclusione di una vertenza legale che richiede all’impresa di rettificare un accantonamento già rilevato; la scoperta di frodi o errori che dimostrano che il bilancio non era corretto, ecc.*) oppure no (*modifiche del valore di mercato degli investimenti*). In base a quanto stabilito dallo IAS 10 devono essere fornite informazioni integrative con riguardo alla data di autorizzazione alla pubblicazione, ai fatti successivi che non comportano rettifica del bilancio, all’aggiornamento delle informazioni concernenti le condizioni alla data di chiusura del bilancio.

IAS 11 – Commesse a lungo termine

Il principio definisce il trattamento contabile dei ricavi e dei costi relativi alle commesse a lungo termine, dove per quest'ultime si intendono i contratti stipulati specificatamente per la costruzione di un bene o di una combinazione di beni strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia, funzione o la loro utilizzazione finale. Lo IAS 11 classifica le commesse a lungo termine in *commesse a prezzo fisso* e *contratti a costi maggiorati*.

L'applicazione del presente principio è prevista, di norma, per ciascuna commessa a lungo termine, anche se, in taluni casi, si applica agli elementi di una singola commessa separatamente identificabili o a un gruppo di commesse.

Lo IAS 11, dopo aver fornito alcuni esempi di commesse a lungo termine, analizza in dettaglio cosa deve essere ricompreso sia nei ricavi sia nei costi di una commessa. Particolare attenzione è dedicata alla rilevazione contabile di tali ricavi e costi, sia in caso di commesse a prezzo fisso sia di contratti a costi maggiorati. È bene precisare come le metodologie di rilevazione si differenziano a seconda dell'attendibilità della stima del risultato della commessa; lo IAS 11 specifica, quindi, le condizioni che devono essere soddisfatte, in entrambi le tipologie di commesse, per poter valutare l'attendibilità della stima del risultato stesso.

In appendice sono presenti due esemplificazioni: la prima illustra un metodo di determinazione dello stato avanzamento di una commessa e dei relativi tempi di rilevazione dei ricavi e dei costi mentre la seconda riguarda le informazioni integrative che devono esser fornite alla fine di ciascun esercizio.

IAS 12 – Imposte sul reddito

Lo IAS 12 deve essere applicato per la contabilizzazione delle imposte sul reddito con riferimento sia a quelle nazionali che a quelle estere. Il rispetto del principio di competenza economica esige la rilevazione non solo delle imposte correnti, vale a dire delle imposte dovute sul reddito imponibile dell'esercizio, ma anche delle imposte differite.

Le regole tributarie di determinazione del reddito imponibile differiscono a volte dai criteri utilizzati nel calcolo del risultato d'esercizio; altre differenze possono riscontrarsi tra il valore fiscale e il valore di bilancio delle attività e passività aziendali. Le attività e le passività fiscali differite registrano appunto le anzidette differenze temporanee.

In particolare le *attività fiscali differite* sono gli importi delle imposte recuperabili negli esercizi futuri riferibili a:

- 1) differenze temporanee deducibili;
- 2) riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate;
- 3) riporto a nuovo di crediti d'imposta non utilizzati mentre le *passività fiscali differite* sono gli importi delle imposte dovute negli esercizi futuri riferibili alla differenze temporanee imponibili.

Le attività e le passività fiscali devono essere esposte nello stato patrimoniale separatamente dalle altre attività e passività; le attività e le passività differite devono essere esposte separatamente dalle attività e le passività fiscali correnti. In relazione alla rilevazione delle imposte correnti e differite, lo IAS 12 stabilisce che devono essere rilevate come provento o onere e incluse nell'utile o nella perdita dell'esercizio; sono accreditate o addebitate direttamente al patrimonio netto qualora le imposte sono riferibili ad elementi che devono essere accreditati o addebitati direttamente al patrimonio netto.

IAS 14 – Presentazione di informazioni contabili per settori

La finalità dello IAS 14 è quella di fornire dei criteri di riferimento per la presentazione dell'informativa finanziaria per settore d'attività o settore geografico. L'applicazione del principio è limitata alle sole imprese le cui azioni o titoli di debito sono negoziate in mercati regolamentati e alle imprese che hanno in corso emissioni di azioni o titoli di debito in mercati regolamentati. Numerosi paragrafi sono dedicati alla definizione di specifici concetti quali, ad esempio, settore d'attività, settore geografico, settore oggetto di presentazione oltre che quelli di ricavo, costo, risultato, attività e passività per settore.

Lo IAS 14 dedica particolare attenzione all'identificazione dei settori oggetto di presentazione, fornendo due schemi di presentazione settoriale: primario o secondario. La distinzione si basa sulla fonte principale e sulla natura dei rischi e dei profitti dell'impresa; se i rischi e gli indici di profitto dell'impresa sono influenzati significativamente da differenze nei prodotti e nei servizi resi, lo schema primario di presentazione per settori sarà quello per attività, e come informazione secondaria quella geografica, e viceversa.

La presentazione di informazioni settoriali deve avvenire, in ogni caso, attraverso l'utilizzo degli stessi criteri contabili adottati nella redazione del bilancio d'esercizio. In conclusione del principio sono previste tre appendici: la prima rappresenta uno schema/questionario per la corretta individuazione del settore; la seconda prevede un esempio di informativa di settore richiesta per un'impresa multinazionale operante in diversi settori; la terza illustra un sommario dell'informativa richiesta a seconda del tipo di presentazione del settore.

IAS 15 – Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi (in via di revisione)

Il principio contabile deve essere applicato per evidenziare gli effetti delle variazioni dei prezzi nella determinazione dei risultati di gestione e della posizione finanziaria di un'impresa. Le informazioni da indicare, in conseguenza delle variazioni dei prezzi, possono essere presentate attraverso:

- il metodo del potere generale d'acquisto mediante il quale alcune o tutte le voci del bilancio sono ricalcolate a seguito delle variazioni dei prezzi;
- il metodo del costo corrente il quale, pur se applicato in vari modi, prevede

- generalmente l'utilizzo del costo di sostituzione come criterio principale di determinazione del valore;
- la combinazione dei due metodi precedenti.

È da sottolineare, tuttavia, che in un'osservazione dello IASC dell'ottobre 1989 (inserita nello IAS 15), si precisa come non sia stato raggiunto un consenso internazionale sulle informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi in bilancio e che, di conseguenza, per le imprese non è necessario indicare tali informazioni affinché i loro bilanci siano conformi ai principi contabili internazionali.

IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari (in via di revisione)

Lo IAS 16 definisce il trattamento contabile degli immobili, impianti e macchinari in relazione alla determinazione del momento per la rilevazione delle attività, alla determinazione dei loro valori e degli ammortamenti che devono essere rilevati in relazione ad essi.

Con riferimento alla rilevazione di tali attività, il principio contabile specifica, preliminarmente, le condizioni in base alle quali un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere rilevato tra le attività di un'impresa (probabili benefici economici futuri connessi al bene stesso e attendibile determinazione del costo).

La determinazione del valore iniziale di tali attività deve essere effettuata al costo; lo IAS 16 stabilisce che il costo di tali elementi deve comprendere, oltre il prezzo d'acquisto, anche tutti i costi direttamente imputabili alla messa in funzione del bene mentre gli sconti e gli abbuoni devono essere dedotti. Paragrafi specifici sono dedicati alla permuta di beni e alle spese incrementative.

La determinazione del valore di tali attività successivamente alla rilevazione iniziale può essere effettuata mediante: un trattamento contabile di riferimento, che prevede l'iscrizione al costo meno gli ammortamenti accumulati e qualsiasi perdita di valore accumulata o un trattamento contabile alternativo, attraverso il quale tali attività sono iscritte in bilancio a un valore rivalutato, pari al valore corrente alla data di rivalutazione meno gli ammortamenti accumulati e le successive perdite durevoli di valore.

In relazione all'ammortamento di impianti, immobili e macchinari, lo IAS 16 prevede la ripartizione sistematica del valore ammortizzabile di tali beni durante la loro vita utile; la quota d'ammortamento di ciascun esercizio è imputata a conto economico a meno che essa sia allocata nel valore iscritto di un altro bene. Successivi paragrafi indicano le condizioni in presenza delle quali si debba procedere ad una revisione della vita utile del bene e del criterio d'ammortamento utilizzati. I casi di dismissione e cessione di immobili, impianti e macchinari sono trattati nei paragrafi finali del principio.

IAS 17 – Leasing (in via di revisione)

La finalità del principio è quella di evidenziare, con riguardo sia ai locatori sia ai locatari, il corretto trattamento contabile e l’informativa integrativa per i leasing operativi e i leasing finanziari. Lo IAS 17 indica le condizioni che permettono di classificare un leasing come operativo o finanziario basata sull’attribuzione dei rischi e dei benefici derivanti dalla proprietà di un bene locato al locatore o al locatario. I rischi comprendono, ad esempio, la possibilità di perdite derivanti da capacità inutilizzata o da obsolescenza tecnologica e di variazioni di rendimento dovute a cambiamenti nelle condizioni economiche mentre i benefici possono essere rappresentati dall’attesa di utilizzo redditizio durante la vita economica del bene e di proventi dalla rivalutazione o dalla realizzazione del valore residuo.

Un leasing è classificato come finanziario se trasferisce in modo sostanziale tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà mentre, al contrario, è classificato come operativo se, di fatto, non trasferisce tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà. Lo IAS 17, in conformità al criterio generale della prevalenza della sostanza sulla forma, stabilisce, inoltre, come la classificazione operata dipende dal contenuto dell’operazione piuttosto che dalla forma contrattuale della stessa e, a tal proposito, fornisce alcuni interessanti esempi sulle differenti classificazioni.

Successivamente, il principio indica il trattamento contabile con riguardo alla rilevazione nello stato patrimoniale, ai canoni di leasing, ai proventi derivanti dal leasing, all’ammortamento del bene locato, da seguire nella redazione dei bilanci d’esercizio sia dei locatari che dei locatori e a seconda della tipologia di leasing. Sono illustrate, inoltre, le informazioni integrative che i redattori del bilancio devono fornire a seconda della tipologia del leasing e della parte contraente.

I paragrafi conclusivi sono dedicati alle operazioni di vendita e retrolocazione le quali prevedono la vendita di un bene da parte di un venditore e la riacquisizione dello stesso bene da parte dello stesso venditore a mezzo leasing; lo IAS 17 ne specifica il trattamento contabile a seconda della tipologia di leasing. In appendice è riportato un esempio di operazione di vendita e retrolocazione corrispondente a un leasing operativo.

IAS 18 - Ricavi

Lo IAS 18 definisce il trattamento contabile dei ricavi, cioè dei proventi che, manifestandosi nel corso della gestione caratteristica dell’impresa, derivano dalle seguenti operazioni: vendita di beni, prestazioni di servizi e utilizzo, da parte di terzi, di beni dell’impresa che fruttano interessi, *royalties* e dividendi.

Particolare attenzione è dedicata al problema della determinazione del momento della rilevazione dei ricavi; essi, infatti, devono essere contabilizzati quando: a) è probabile che i benefici economici futuri saranno fruiti dall’impresa e b) la determinazione del loro valore è attendibile. In quest’ottica, il principio identifica, a seconda del tipo di operazione che ha generato il ricavo, i casi in cui tali condizioni sono soddisfatte e, quindi, i ricavi rilevati. La valutazione dei ricavi è effettuata al valore

corrente del corrispettivo ricevuto o ricevibile (spettante), tenendo conto del valore di eventuali sconti commerciali e riduzioni. In appendice sono fornite alcune esemplificazioni riguardanti il momento della rilevazione contabile dei ricavi generati dalle operazioni di vendita, prestazione di servizi, *royalties* ed interessi.

IAS 19 – Benefici per i dipendenti

L'illustrazione dei compensi per i dipendenti da parte dei datori di lavoro ed il loro trattamento contabile costituisce l'oggetto del suddetto principio; non sono trattate le informazioni che devono essere presentate dai programmi di previdenza per i dipendenti (vedi IAS 26). Le cinque categorie di benefici individuate dal principio sono: 1) compensi a breve termine quali salari, stipendi e contributi per oneri sociali, indennità sostitutive delle ferie annuali e delle assenze per malattie, partecipazione agli utili e incentivi e compensi in natura per il personale in servizio; 2) compensi successivi al rapporto di lavoro quali pensioni, altri benefici previdenziali, assicurazioni sulla vita e assistenza medica; 3) benefici a lungo termine per i dipendenti quali permessi legati all'anzianità di servizio, indennità per invalidità, ecc.; 4) indennità di fine rapporto; 5) compensi retributivi legati al patrimonio netto. Per ciascuna tipologia di compensi, il suddetto principio, dopo averne illustrato le caratteristiche, ne definisce il momento della rilevazione contabile e i criteri per la determinazione del valore. Con riferimento ai programmi previdenziali successivi al periodo lavorativo, lo IAS 19 distingue tra programmi a contributi definiti e programmi a benefici definiti; esso fornisce, inoltre, specifiche indicazioni circa la classificazione di programmi comuni a più aziende, programmi statali e programmi con benefici oggetto di assicurazione.

IAS 20 – Contabilizzazione dei contributi pubblici e illustrazione dell'assistenza pubblica

Il principio contabile si applica per la contabilizzazione e l'illustrazione dei contributi pubblici. Quest'ultimi rappresentano trasferimenti di risorse a un'impresa da parte del settore pubblico a condizione che questa abbia rispettato, o si impegni a rispettare, certe condizioni relative alle sue attività operative. Lo IAS 20 opera, preliminarmente, una distinzione tra contributi in conto capitale, in conto esercizio e a fondo perduto. In un secondo momento sono definite: a) le condizioni da rispettare per la rilevazione dei contributi (*ragionevole certezza circa il rispetto da parte delle impresa delle condizioni previste e il ricevimento dei contributi*); b) il trattamento contabile degli stessi. Si prevedono, infatti, due differenti metodi contabili: uno patrimoniale, per il quale un contributo è accreditato direttamente al patrimonio netto, e l'altro reddituale, mediante il quale si rileva il contributo come provento in uno o più esercizi. Gli ultimi paragrafi dello IAS 20 sono dedicati alla presentazione nel bilancio d'esercizio dei contributi in c/capitale e in c/esercizio, ai contributi pubblici non monetari, alla restituzione dei contributi pubblici e, infine, all'informazione integrativa.

IAS 21 – Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere (in via di revisione)

L'impresa può svolgere attività estere in due differenti modi: 1) effettuare operazioni in valuta estera; 2) avere una gestione all'estero. La finalità dello IAS 21 è quella di includere le operazioni in valuta estera e le gestioni all'estero nel bilancio d'esercizio attraverso, rispettivamente, la riespressione delle operazioni in valuta nella valuta utilizzata dall'impresa stessa e la conversione del bilancio d'esercizio della gestione estera nella valuta dell'impresa che redige il bilancio. Il principio si applica, dunque, nella contabilizzazione delle operazioni in valuta estera e nella conversione del bilancio d'esercizio di gestioni estere che sono incluse nel bilancio d'esercizio dell'impresa per mezzo del consolidamento, del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto.

Con riguardo alle operazioni in valuta estera, lo IAS 21 stabilisce i criteri per la rilevazione iniziale di tali operazioni e per la loro esposizione in bilancio alle date di chiusura successive. Particolare attenzione è dedicata alle differenze di cambio per le quale sono previsti, attualmente, due trattamenti contabili: il primo stabilisce la loro integrale imputazione a conto economico (trattamento di riferimento) mentre il secondo dispone l'iscrizione della variazione nel valore del bene interessato (trattamento alternativo).

In relazione alla conversione del bilancio d'esercizio delle gestioni estere, lo IAS 21 opera, preliminarmente, una distinzione tra "*gestioni estere che sono parte integrante della gestione dell'impresa che redige il bilancio*" e "*entità estere*"; distinzione, peraltro, evidenziata anche attraverso alcuni esempi. A seconda della tipologia di gestione estera, il principio contabile stabilisce le regole e le metodologie contabili che l'impresa che redige il bilancio d'esercizio deve seguire nella conversione dei bilanci della gestione estera. I paragrafi finali trattano degli effetti contabili dovuti al cambiamento nella classificazione di una gestione estera.

IAS 22 – Aggregazioni di imprese

Il principio contabile n. 22 definisce il trattamento contabile delle aggregazioni di imprese sia nel caso di acquisizione di un'impresa da parte di un'altra sia di unificazione di partecipazioni quando un'acquirente non può essere identificato. In caso di acquisizione, un'impresa (acquirente) ottiene il controllo sulla gestione e sull'attivo netto di altra impresa (acquisita) in cambio del trasferimento di beni, del sostenimento di passività o dell'emissione di capitale mentre, in caso di unificazione di impresa, gli azionisti delle società che partecipano all'aggregazione congiungono il controllo su tutti, o sostanzialmente tutti, i loro beni e gestioni cosicché nessuna parte può essere identificata come acquirente. Di conseguenza, per ciascuna tipologia di aggregazione (acquisizione o unificazione) è prevista una specifica metodologia contabile.

In caso di acquisizione, lo IAS 22 prescrive l'utilizzo del *metodo del costo d'acquisto* per cui la contabilizzazione dell'acquisto di un'impresa è analoga a quella dell'acquisto di altri beni. In quest'ottica, il principio detta specifici criteri contabili in relazione:

- alla rilevazione contabile alla data di acquisizione. È prevista l'inclusione nel conto economico del risultato di gestione dell'acquisita e nello stato patrimoniale delle attività e delle passività identificabili della stessa compreso l'avviamento, anche se negativo, derivante dall'acquisizione;
- alla determinazione del costo dell'acquisizione;
- alla rilevazione e valutazione (ripartizione del costo di acquisizione) delle attività e delle passività identificabili acquisite. Esse devono essere contabilizzate distintamente alla data di acquisto se, e solo se: a) è disponibile una valutazione attendibile del loro costo o del loro valore corrente; b) è probabile che ogni beneficio economico futuro connesso sarà fruito dall'acquirente. In relazione alla determinazione del loro valore, lo IAS 22 ammette la possibilità di utilizzare due differenti metodologie valutative (una di riferimento e l'altra alternativa).
- all'avviamento positivo e negativo. L'avviamento positivo deve essere rilevato come attività e iscritto al costo al netto di qualsiasi fondo ammortamento e perdita durevole di valore accumulata. L'ammortamento dell'avviamento deve essere effettuato in modo sistematico lungo il corso della sua vita utile con la presunzione che essa non sia superiore a 20 anni. L'avviamento negativo è esposto in bilancio in diminuzione delle attività dell'impresa che redige il bilancio.

Nel caso in cui l'aggregazione di impresa sia costituita dall'unificazione della partecipazione deve essere utilizzato il *metodo della aggregazione dei valori* in base al quale le voci che compongono i bilanci delle imprese che partecipano all'aggregazione, per l'esercizio in cui è avvenuta l'aggregazione, devono essere incluse nel bilancio d'esercizio delle imprese aggregate come se l'aggregazione fosse esistita fin dall'inizio del primo esercizio presentato.

IAS 23 – Oneri finanziari

Gli oneri finanziari sono costituiti dagli interessi e dagli altri oneri sostenuti da un'impresa in relazione all'ottenimento di finanziamenti. Lo IAS 23 prevede due differenti criteri di contabilizzazione: uno di riferimento in base al quale gli oneri finanziari sono rilevati come costo nell'esercizio in cui sono sostenuti, l'altro, alternativo, il quale ne prevede la capitalizzazione qualora siano direttamente imputabili all'acquisizione, costruzione, o produzione di un bene con riferimento al quale può essere effettuata una capitalizzazione. Con riguardo alla capitalizzazione di tali oneri finanziari, il principio contabile fissa, inoltre, le condizioni che devono essere soddisfatte per l'inizio, la sospensione o l'interruzione della capitalizzazione.

IAS 24 – Illustrazione delle operazioni fra soggetti dello stesso gruppo (in via di revisione)

I soggetti si considerano appartenenti allo stesso gruppo se uno di essi ha la capacità di controllare l'altro o di esercitare un'influenza significativa sull'assunzione di decisioni finanziarie e operative dell'altro soggetto; per operazioni fra soggetti appartenenti allo stesso gruppo si intende il trasferimento di risorse o impegni fra i soggetti del gruppo, indipendentemente dal fatto che sia stato addebitato un prezzo. Lo IAS 24 tratta solo dei rapporti fra soggetti appartenenti allo stesso gruppo individuati in: a) imprese che direttamente o indirettamente controllano, o sono controllate dalle o sono sotto un comune controllo insieme con, la società che redige il bilancio, b) le società collegate; c) le persone fisiche che direttamente o indirettamente hanno una partecipazione nel potere di voto dell'impresa che redige il bilancio che conferisca loro un'influenza dominante sull'impresa; d) i dirigenti con responsabilità strategiche; e) le imprese delle quali è posseduta, direttamente o indirettamente, una rilevante partecipazione nel potere di voto da qualunque persona fisica descritta in (c) e (d) o sulle quali tale persona fisica è in grado di esercitare un'influenza significativa. La finalità del principio è quella di evidenziare i rapporti fra tali soggetti e le operazioni fra quest'ultimi e l'impresa che redige il bilancio. Allo scopo di fornire al lettore del bilancio d'esercizio la possibilità di formarsi un'opinione circa gli effetti dei rapporti fra soggetti appartenenti allo stesso gruppo sull'impresa che redige il bilancio, quando esiste una situazione di controllo, si sottolinea l'importanza di illustrare i rapporti che intercorrono tra tali soggetti, indipendentemente dal fatto che fra loro siano state effettuate operazioni.

L'importanza di tali rapporti è sottolineata dal fatto che rapporti tra società di uno stesso gruppo possono avere un effetto sulla situazione finanziaria e sui risultati operativi dell'impresa; le società del gruppo possono effettuare, infatti, operazioni che società non appartenenti al gruppo non intraprenderebbero. Inoltre, le operazioni fra società appartenenti ad un gruppo potrebbero effettuarsi a corrispettivi differenti da quelli intercorrenti fra imprese non appartenenti allo stesso gruppo. In quest'ultimo caso, per esempio, lo IAS 24 illustra le differenti metodologie utilizzate nel determinare i prezzi delle operazioni fra società appartenenti allo stesso gruppo.

IAS 26 – Fondi di previdenza

Lo IAS 26 è applicato per la presentazione delle informazioni finanziarie da parte di programmi di previdenza quando esse vengono predisposte; il principio definisce, quindi, il trattamento contabile e le informazioni da presentare da parte del programma nei confronti di tutti i partecipanti. La sua applicazione è strettamente correlata alle disposizioni previste nello *IAS 19 - Benefici per i dipendenti* che riguardano la determinazione dei costi previdenziali da iscrivere nel bilancio d'esercizio delle imprese che hanno piani previdenziali. I programmi previdenziali sono definiti come accordi in base ai quali un'impresa eroga benefici ai suoi dipendenti al momento o dopo la cessazione del rapporto di lavoro quando tali benefici, o le con-

tribuzioni dei datori di lavoro per essi, possono essere determinati o stimati in anticipo rispetto al pensionamento sulla base delle disposizioni di un accordo documentato o delle consuetudini dell'impresa.

Tali programmi si distinguono in: programmi a contributi definiti e programmi a benefici definiti. Nel primo caso, gli ammontari che devono essere pagati come benefici previdenziali sono determinati facendo riferimento ai contributi versati a un fondo e al rendimento degli investimenti finanziari relativi mentre, nel secondo caso, essi sono determinati sulla base di una formula solitamente basata sulla remunerazione dei dipendenti o/e sugli anni di lavoro. A seconda della tipologia di programma previdenziale, lo IAS 26 stabilisce criteri e regole differenti nella presentazione delle informazioni finanziarie.

IAS 27 – Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate (in via di revisione)

Il principio si applica nella preparazione e nella presentazione dei bilanci consolidati di un gruppo di imprese controllate da una capogruppo e nella contabilizzazione delle partecipazioni in controllate nel bilancio d'esercizio proprio della capogruppo.

In base a quanto stabilito dallo IAS 27, una capogruppo che redige il bilancio consolidato deve consolidare tutte le controllate ad esclusione di quelle in cui il controllo si ritiene temporaneo perché la controllata è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una prossima alienazione e qualora la stessa opera in presenza di gravi e durature restrizioni che pregiudicano significativamente la sua capacità di trasferire fondi alla controllante.

Particolare attenzione è dedicata alle procedure di consolidamento; sono descritte, infatti, le diverse fasi in cui si articola il consolidamento dei bilanci della capogruppo e delle sue controllate. Sono dettate, inoltre, specifiche regole riguardanti talune operazioni o situazioni contabili quali, ad esempio, il trattamento dei saldi e delle operazioni infragruppo, la presentazione della quota di pertinenza dei terzi nello stato patrimoniale consolidato e il consolidamento di bilanci d'esercizio che si riferiscono a differenti date di chiusura.

Lo IAS 27 sottolinea come nella redazione del bilancio debbano essere utilizzati criteri contabili uniformi per operazioni o fatti simili in circostanze analoghe, a meno che ciò non sia di difficile realizzazione; in questo caso, ciò deve essere indicato insieme alla proporzione dei componenti del bilancio consolidato ai quali sono stati applicati differenti criteri contabili.

Negli successivi paragrafi del principio, è definita la metodologia da seguire nella contabilizzazione, nel bilancio d'esercizio della capogruppo, delle partecipazioni in società controllate, che sono incluse nel bilancio consolidato, le quali devono essere alternativamente: a) iscritte al costo; b) contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto (IAS 28), c) contabilizzate come attività finanziarie disponibili per la vendita (IAS 39).

IAS 28 – Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate (in via di revisione)

Lo IAS 28 deve essere applicato dalla partecipante nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate. Una collegata è un'impresa nella quale la partecipante ha un'influenza notevole e che non è né una controllata né una *joint venture* per la partecipante. Nei primi paragrafi del principio, oltre ad essere definito il concetto di influenza notevole con l'indicazione delle situazioni che ne segnalano il verificarsi, sono descritte le metodologie da utilizzare nella contabilizzazione della partecipazione; ci si riferisce, in particolare, al metodo del costo e quello del patrimonio netto.

In relazione all'utilizzo dei due metodi, lo IAS 28 sottolinea che, quando la partecipazione in una collegata deve essere contabilizzata nel bilancio consolidato, è richiesto l'utilizzo del criterio del patrimonio netto; la valutazione deve avvenire, invece, con il metodo del costo quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una sua prossima alienazione. Sono indicati inoltre i casi in cui la partecipante deve cessare di utilizzare il criterio del patrimonio netto nella contabilizzazione delle partecipazioni in imprese collegate.

La partecipazione in una collegata nel bilancio d'esercizio della partecipante che redige il bilancio consolidato, non posseduta esclusivamente in funzione di una sua dismissione nel futuro prossimo, deve essere alternativamente: a) iscritta al costo; b) contabilizzata utilizzando il criterio del patrimonio netto; c) contabilizzata secondo i criteri previsti nello IAS 39, come attività finanziaria disponibile per la vendita o come attività finanziaria posseduta per essere negoziata. La partecipazione in una collegata dovrà, in ogni caso, essere contabilizzata dalla partecipante nel suo bilancio d'esercizio anche se questa non redige il bilancio consolidato poiché, pur avendo partecipazioni in collegate, non ha controllate.

IAS 29 – Informazioni contabili in economie iperinflazionate

In un'economia iperinflazionata l'esposizione in bilancio di valori nella valuta locale, senza alcun ricalcolo, dei risultati operativi e della situazione finanziaria non è utile poiché la moneta perde potere d'acquisto con una tale rapidità che la confrontabilità con operazioni e fatti intervenuti in momenti differenti perde anch'essa di valore, oltre che essere fuorviante. Il principio, pur non indicando un tasso di inflazione al di sopra del quale si è in presenza di iperinflazione, segnala talune situazioni indicative di iperinflazione tra le quali, vale la pena ricordare, un tasso cumulativo di inflazione che s'avvicina o supera il 100% nell'arco di un triennio. Il bilancio d'esercizio espresso nella valuta di un'economia iperinflazionata, sia che l'impresa utilizzi il metodo a costi storici (come avviene nella maggior parte dei paesi in cui, eccetto i casi di rivalutazione, non sono considerate le variazioni intervenute nei prezzi) sia quello a costi correnti, deve essere esposto nell'unità di misura corrente alla data di chiusura del bilancio.

Il principio illustra, quindi, i criteri che devono essere utilizzati nella rideterminazione dei valori patrimoniali e economici, con riferimento sia ai bilanci redatti a

costi storici che quelli a costi correnti. La perdita o il profitto nella posizione monetaria netta devono essere imputati a conto economico e indicati separatamente. Lo IAS 29 sottolinea, inoltre, come la costanza nell'applicazione di tali criteri di rideterminazione assume un'importanza maggiore rispetto alla scrupolosa rideterminazione dei valori del bilancio d'esercizio.

IAS 30 – Informazioni da inserire nei bilanci di banche ed istituzioni finanziarie

Il principio si applica nella preparazione dei bilanci d'esercizio delle banche e degli enti creditizi. Le operazioni svolte dalle banche differiscono da quelle delle altre imprese determinando l'utilizzo di differenti criteri di contabilizzazione e di presentazione del bilancio. Nonostante ciò, alcuni principi contabili internazionali possono essere applicati alle banche, a meno che essi non le escludano esplicitamente dal loro ambito applicativo. Lo IAS 30 ha lo scopo, quindi, di integrare le disposizioni presenti negli altri principi contabili applicabili alle banche, fornendo delle indicazioni e dei criteri per il trattamento contabile di quelle operazioni specificatamente attinenti all'attività bancaria.

I primi paragrafi del principio riguardano la presentazione dello stato patrimoniale e del conto economico del bilancio d'esercizio di una banca. Nello stato patrimoniale le attività e le passività devono essere raggruppate per categorie omogenee ed elencate in base al loro livello di liquidità; si fornisce anche un'elencazione delle attività e passività che attengono specificatamente alla gestione bancaria. Nel conto economico è dedicata particolare attenzione alla presentazione dei proventi e dei costi di una banca che devono essere raggruppati per natura; anche in questo caso, lo IAS 30 fornisce un'elencazione delle voci di costo o di proventi attinenti specificatamente all'attività bancaria.

Nei successivi paragrafi, lo IAS 30, indica i criteri di contabilizzazione che riguardano:

- la rilevazione dei principali tipi di proventi;
- la valutazione dei titoli posseduti per investimento e di quelli posseduti per negoziazione;
- la distinzione tra operazioni e altri fatti che comportano la rilevazione di attività e di passività nello stato patrimoniale e operazioni e altri fatti che danno origine solamente a passività potenziali e impegni;
- i criteri per la determinazione delle perdite su prestiti e anticipazioni non recuperabili;
- i criteri per la determinazione degli accantonamenti per rischi bancari generali e il loro trattamento contabile.

IAS 31 – Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture

La contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture e la presentazione delle attività, delle passività, dei proventi e dei costi delle joint venture nel bilancio d'esercizio delle partecipanti e degli investitori sono l'oggetto del principio contabile

internazionale n. 31. Una joint venture rappresenta un accordo contrattuale per il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto, dove per quest'ultimo si intende la condivisione, stabilita contrattualmente, del potere di controllare le scelte amministrative e gestionali di un'impresa e di ottenere i benefici relativi. Il principio individua tre tipologie di joint venture, *gestione a controllo congiunto*, *beni a controllo congiunto* ed *enti sottoposti a controllo congiunto* e, dopo averne descritto le caratteristiche comuni, ne delinea gli aspetti distintivi e il trattamento contabile delle partecipazioni possedute da una partecipante ad una joint venture nel bilancio d'esercizio ed in quello consolidato.

Con riferimento alle sole joint venture costituite come enti sottoposti a controllo congiunto (che comportano la costituzione di una società di capitali, di una società di persone o di un altro ente del quale ciascun partecipante ha una partecipazione), lo IAS 31 stabilisce due criteri contabili, uno di riferimento e l'altro alternativo, in base ai quali rilevare nel bilancio consolidato della partecipante la partecipazione per questa tipologia di joint venture. Il criterio di riferimento è quello del consolidamento proporzionale attraverso il quale la quota proporzionale di ciascuna delle attività, passività, proventi e oneri di un ente sottoposto a controllo congiunto è consolidata voce per voce con quelle rispettive del bilancio d'esercizio del partecipante al controllo o esposta in linea distinta dalle voci del suo bilancio d'esercizio. Alternativamente, un partecipante deve presentare nel suo bilancio consolidato la partecipazione in un ente sottoposto a controllo congiunto utilizzando il criterio del patrimonio netto. Lo IAS 31 prevede, inoltre, talune eccezioni all'applicazione dei due trattamenti contabili.

Gli ultimi paragrafi del principio sono dedicati all'esposizione delle partecipazioni in una joint venture nel bilancio d'esercizio di un investitore che non abbia il controllo congiunto.

IAS 32 – Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio d'esercizio e informazione integrativa

Lo IAS 32 definisce uno strumento finanziario come un qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'impresa e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di patrimonio netto per un'altra impresa. Il principio illustra le modalità attraverso le quali esporre nel bilancio d'esercizio gli strumenti finanziari ed individua le informazioni che devono essere fornite sia sugli strumenti da rilevare in bilancio sia su quelli che non vanno rilevati in bilancio.

Specifica attenzione è dedicata:

- alla classificazione degli strumenti finanziari tra passività e patrimonio netto. Nel bilancio d'esercizio l'emittente di uno strumento finanziario deve classificare lo strumento finanziario come passività o patrimonio netto in conformità al contenuto sostanziale dell'accordo contrattuale al momento della rilevazione iniziale; la classificazione dello strumento finanziario nello stato patrimoniale dell'emittente è determinata, quindi, dalla sostanza piuttosto che dalla sua forma.

- alla classificazione degli interessi, dei dividendi, degli oneri e dei proventi relativi a uno strumento finanziario. Dalla classificazione nello stato patrimoniale di uno strumento finanziario dipende la classificazione di interessi, dividendi, oneri e proventi. Essi devono essere imputati al conto economico come costi o ricavi se lo strumento finanziario è classificato come passività finanziaria (ad esempio gli interessi obbligazionari); se, invece, i proventi e gli oneri derivanti da rimborsi o rifinanziamenti di strumenti sono classificati come patrimonio netto, devono essere rilevati come variazioni del patrimonio netto.
- ai casi in cui le attività e le passività devono essere compensate.

Allo scopo di migliorare la comprensibilità del contenuto dei diversi strumenti finanziari rilevati e non rilevati in bilancio con riferimento alla situazione finanziaria, al risultato economico e ai flussi finanziari di un'impresa, lo IAS 32 richiede l'indicazione di un gran numero di informazioni integrative. Esse riguardano, in particolare: a) i fattori che influiscono sull'ammontare, i tempi e la certezza dei flussi finanziari futuri d'impresa derivanti dagli strumenti finanziari; b) la natura e la misura dell'utilizzo da parte di un'impresa degli strumenti finanziari; c) lo scopo della loro scelta; d) i rischi relativi e le modalità adottate dalla direzione per controllare tali rischi. In appendice al principio sono illustrati taluni esempi di strumenti finanziari.

IAS 33 – Utile per azione (in via di revisione)

Allo scopo di migliorare la confrontabilità della performance aziendale tra diverse imprese nello stesso esercizio o della stessa impresa nel corso di esercizi differenti, lo IAS 33 stabilisce i criteri per la determinazione e l'esposizione in bilancio dell'utile per azione. Con riguardo alla sua determinazione, il principio distingue tra *utile per azione base* e *utile per azione diluito*.

L'utile per azione base si calcola dividendo l'utile o la perdita d'esercizio attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie per la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio; lo IAS 33 illustra le metodologie per il calcolo tanto del numeratore quanto del denominatore, anche attraverso l'utilizzo di numerosi esempi numerici.

Ai fini del calcolo dell'utile per azione diluito, sia l'utile o la perdita d'esercizio delle azioni ordinarie attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie sia la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio devono essere rettificati per tener conto degli effetti di tutte le azioni ordinarie potenziali; quest'ultime sono strumenti finanziari o altri contratti che possono attribuire al suo possessore il diritto di ottenere azioni ordinarie, quali ad esempio, obbligazioni convertibili in azioni, warrats e opzioni per l'acquisto di azioni. Anche in questo caso, con l'utilizzo di esempi numerici, lo IAS 33 evidenzia i criteri per procedere alle rettifiche anzidette.

Gli ultimi paragrafi sono dedicati all'esposizione in bilancio (conto economico) dell'utile per azione base e diluito e alla rideterminazione (anche per gli esercizi prece-

denti) dei valori dell'utile per azione base o diluito in caso di aumento o diminuzione delle azioni ordinarie o delle azioni ordinarie potenziali in circolazione.

IAS 34 – Informativa infrannuale

Il principio definisce il contenuto minimo di una informativa infrannuale e i criteri per l'iscrizione e la valutazione in un bilancio infrannuale completo o sintetico; l'applicazione dello IAS 34 è prevista per le imprese obbligate o che decidono di fornire ai terzi un'informativa infrannuale.

Il contenuto minimo di una informativa infrannuale è rappresentato da uno stato patrimoniale sintetico, un conto economico sintetico, un rendiconto finanziario sintetico, un prospetto delle variazioni del patrimonio netto sintetico e note informative specifiche; in particolare, quest'ultime devono includere una spiegazione degli eventi e delle modifiche che sono rilevanti per la comprensione delle variazioni nella situazione finanziaria e nel risultato economico dell'impresa avvenute nel periodo infrannuale di riferimento.

Lo IAS 34 sottolinea come un'impresa deve applicare nei suoi bilanci infrannuali gli stessi criteri contabili applicati nel bilancio d'esercizio annuale, salvo che per le modifiche dei criteri contabili fatte dopo la data dell'ultimo bilancio d'esercizio annuale che saranno riflesse nel successivo bilancio d'esercizio annuale; la periodicità dell'informativa infrannuale (trimestrale, semestrale o annuale) non deve, in ogni caso, influenzare la determinazione dei risultati annuali, per cui, per raggiungere questo obiettivo, le determinazioni dei risultati infrannuali devono essere fatte cumulativamente con riferimento alla data di chiusura del periodo infrannuale.

Uno specifico paragrafo è dedicato all'utilizzo delle stime nella determinazione dei valori nei bilanci infrannuali; la preparazione dell'informativa infrannuale richiede, infatti, un uso più esteso dei metodi di stima rispetto all'informativa annuale. A conclusione del principio sono presenti tre appendici che riguardano rispettivamente: a) l'illustrazione dei periodi da presentare; b) alcuni esempi di applicazione dei criteri di rilevazione e valutazione; c) esempi nell'uso delle stime.

IAS 35 – Attività destinate a cessare

La finalità del principio è quella, da un lato, di stabilire un criterio per esporre distintamente le informazioni relative alle attività destinate a cessare dalle informazioni relative le attività che, invece, resteranno operative e, dall'altro, di specificare le informazioni minime riguardanti le attività destinate a cessare. Lo IAS 35 disciplina, quindi, aspetti di natura espositiva ed informativa del bilancio mentre non prevede alcun principio per stabilire quando e come rilevare e determinare ricavi, costi, flussi di cassa e movimenti delle attività e passività relativi ad un'attività destinata a cessare, richiedendo alle imprese di seguire i criteri di rilevazione e valutazione contenuti in altri principi contabili internazionali.

Dopo aver specificato il concetto di attività destinata a cessare e i fatti che ne deter-

minano un obbligo di informativa, quali la stipula di un accordo per la vendita sostanzialmente complessiva dei beni dell'attività destinata a cessare e l'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione o di altro organo direttivo della pianificazione della cessione, lo IAS 35 illustra le informazioni su tali attività suddividendole tra informazioni iniziali, altre informazione integrative e aggiornamento delle informazioni nei bilanci dei periodi amministrativi successivi a quello in cui per la prima volta è stata inserita l'informativa. Nei successivi paragrafi si evidenzia, invece, l'esposizione in bilancio delle informazioni richieste.

Lo IAS 35 richiede, inoltre, che l'informativa comparativa dei periodi precedenti esposta nel bilancio d'esercizio preparato dopo che si è verificato uno dei fatti che da inizio all'obbligo di informativa per le attività destinate a cessare, deve essere modificata al fine di separare attività passività, ricavi, costi e flussi di cassa delle attività destinate a cessare da quelle invece destinate a rimanere operative (appendice 2). Le informazioni illustrative che devono essere fornite in relazione ad uno specifico caso aziendale sono oggetto dell'appendice 1.

IAS 36 – Riduzione durevole di valore delle attività

Lo IAS 36 definisce il trattamento contabile e l'informativa di bilancio relativi alla riduzione durevole di valore di ogni tipo d'attività eccetto che per le rimanenze (IAS 2), le attività fiscali differite (IAS 12), le attività derivanti da commesse a lungo termine (IAS 11), le attività derivanti da piani pensionistici a favore di dipendenti (IAS 19) e la maggior parte delle attività finanziarie (IAS 32). Il presente principio richiede la rilevazione di una perdita durevole di valore (un'attività ha subito una perdita durevole di valore) quando il suo valore contabile supera il suo valore di realizzo; alcuni paragrafi descrivono situazioni indicative del fatto che un'attività abbia perso durevolmente di valore, distinguendo tra fonti informative esterne (*il valore di mercato di un'attività diminuisce sensibilmente nel corso di un esercizio*) e interne (*obsolescenza o deterioramento materiale del bene*).

Una volta identificata l'attività il cui valore si è durevolmente ridotto, lo IAS 36 ne richiede la stima al valore di realizzo; questa avviene al valore più alto tra il prezzo di mercato, importo ottenibile dalla vendita di un'attività in un'operazione fra parti indipendenti, consapevoli e disponibili dedotto ogni costo marginale diretto di dismissione e il valore d'uso, cioè il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che si suppone deriveranno dall'uso continuato di un'attività e dalla dismissione della stessa al termine della sua vita utile. Nella determinazione del valore d'uso, lo IAS 36 richiede l'utilizzo di: a) proiezioni sui flussi finanziari basati su presupposti ragionevoli e sostenibili; b) un tasso di attualizzazione ante imposte che rifletta le valutazioni correnti del mercato del valore attuale del denaro ed i rischi specifici connessi all'attività. Con riguardo al trattamento contabile della perdita durevole di valore, essa deve essere rilevata nel conto economico se riferita ad un'attività iscritta al costo mentre deve essere trattata come diminuzione della riserva di rivalutazione se riferita ad attività iscritta al valore rivalutato.

Se non fosse possibile determinare il valore di realizzo di ogni singola attività, lo IAS 36 richiede che l'impresa determini il valore di realizzo dell'unità generatrice di flussi finanziari alla quale l'attività appartiene; specifici paragrafi contengono i criteri da utilizzare nell'identificazione dell'unità generatrice di flussi finanziari nella determinazione del valore di realizzo e del valore contabile dell'unità e nel trattamento contabile delle perdite durevoli di valore dell'unità stessa.

I paragrafi finali contengono: a) disposizioni relative al ripristino dei valori di un'attività o di unità generatrice di flussi finanziari che ha subito una perdita durevole di valore rilevata negli esercizi precedenti; b) informazioni integrative. In appendice sono presenti alcuni esempi illustrativi.

IAS 37 – Accantonamenti, passività e attività potenziali

I criteri di contabilizzazione e l'informativa relativa agli accantonamenti, attività e passività potenziali sono oggetto dello IAS 37. Il principio definisce gli accantonamenti come passività di tempistica ed importo incerte che devono essere rilevate quando: a) un'impresa ha un'obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato; b) è probabile che per adempiere all'obbligazione si renderà necessaria una fuoriuscita di risorse che contengono benefici economici; c) può essere effettuata una stima attendibile dell'importo connesso all'adempimento dell'obbligazione. A tal proposito, lo IAS 37 definisce i concetti di obbligazioni attuali, eventi passati, probabili fuoriuscite di risorse che contengono benefici economici e stime attendibili dell'obbligazione.

Secondo quanto stabilito dallo IAS 37, le attività e le passività potenziali non devono essere rilevate in bilancio mentre nel valutare l'importo iscritto come accantonamento si deve far riferimento alla miglior stima della spesa richiesta per adempiere all'obbligazione esistente alla data di chiusura del bilancio, cioè all'ammontare che un'impresa razionalmente pagherebbe per estinguere l'obbligazione alla data di chiusura del bilancio o per trasferirla a quella data a terzi. Nella determinazione della miglior stima si deve tener conto dei rischi e delle incertezze che circondano molti dei fatti e delle operazioni aziendali.

Altri paragrafi, infine, sono dedicati alle rettifiche e all'utilizzo degli accantonamenti. In appendice sono proposti: a) un quadro sinottico riguardo il trattamento contabile di accantonamenti, attività e passività potenziali e indennizzi; b) un c.d. “albero delle decisioni” in base al quale valutare la necessità e l'obbligo di effettuare una rilevazione contabile; c) alcuni esempi di rilevazione; d) esempi di informazioni integrative.

IAS 38 – Attività immateriali

Un'attività immateriale è un'attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica e posseduta per essere utilizzata nell'attività produttiva o nella fornitura di beni o servizi, per essere affittata a terzi, o per fini amministrativi.

Lo IAS 38 richiede che l'impresa rilevi un'attività immateriale (inizialmente al costo) se, e solo se: a) è probabile che i futuri benefici economici che sono attribuiti all'attività affluiranno all'impresa; b) il costo dell'attività può essere determinato attendibilmente; la disposizione si applica sia per le attività immateriali acquisite sia per quelle generate internamente. In relazione alle acquisizioni di attività immateriali, lo IAS 38 specifica i casi di acquisizioni distinte, acquisizioni come parte di un'aggregazione di imprese, acquisizioni attraverso contributi statali e permuta di attività.

Se un bene immateriale non soddisfa né la definizione né le condizioni per la rilevazione di un'attività immateriale, lo IAS 38 richiede che la spesa di questa voce sia contabilizzata come costo nell'esercizio in cui è stata sostenuta; in particolare, è richiesta sempre la contabilizzazione al costo, senza dar luogo ad un'attività immateriale, per le spese di ricerca, le spese di avviamento di un'attività o di un'azienda (costi di avviamento), spese di formazione del personale, spese di pubblicità, spese di ricollocamento o di riorganizzazione di una parte o di tutta l'impresa.

Dopo la rilevazione iniziale, il valore di un'attività immateriale è determinato attraverso i seguenti trattamenti contabili:

- trattamento di riferimento, in base al quale un'attività immateriale è valutata al costo al netto degli ammontari complessivi degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore accumulati;
- trattamento alternativo, mediante il quale un'attività immateriale deve essere iscritta in bilancio al valore rivalutato, rappresentato dal *fair value* alla data di rivalutazione al netto degli ammontari complessivi degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore accumulati.

Particolare attenzione è dedicata, inoltre, all'ammortamento delle attività immateriali; è stabilito, infatti, che esso deve essere effettuato in base ad un criterio sistematico lungo la miglior stima della sua vita utile con la presunzione relativa a quest'ultima che non sia superiore ai venti anni dal momento in cui il bene è disponibile per l'uso. La quota d'ammortamento va contabilizzata come costo in ogni esercizio, eccetto i casi in cui un altro principio contabile internazionale non permetta o richieda che questa sia inserita nel valore contabile di un'altra attività. Ulteriori paragrafi sono dedicati alla riduzione durevole di valore dell'attività immateriale, al trattamento contabile in caso di dismissione e cessione e alle informazioni integrative che devono essere fornite in bilancio.

IAS 39 – Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

Lo IAS 39 definisce i criteri contabili per la rilevazione, valutazione e informativa di bilancio relativi alle attività e passività finanziarie; esso costituisce, quindi, un'integrazione delle disposizioni informative contenute nello IAS 32 – *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d'esercizio e informazione integrativa*. Nei primi paragrafi, il principio definisce l'ambito applicativo, precisando e ampliando le definizioni riguardanti gli strumenti finanziari, già affrontate nello IAS 32.

In riferimento alla rilevazione iniziale degli strumenti finanziari, lo IAS 39 prevede che tutte le attività e passività finanziarie devono essere rilevate nello stato patrimoniale (inclusi i derivati) e valutate al costo, ossia al *fair value* del corrispettivo dato o ricevuto per acquisire l'attività o la passività finanziaria.

Dopo la rivelazione iniziale, le attività finanziarie, classificate in: a) finanziamenti e crediti originati dall'impresa e non posseduti per essere negoziati; b) investimenti posseduti sino a scadenza; c) attività finanziarie disponibili per la vendita e d) attività finanziaria possedute per essere negoziate, devono essere rivalutate, fatta eccezione per talune poste, con il criterio del *fair value*. La maggior parte delle passività finanziarie, dopo la rilevazione iniziale, devono essere valutate al valore originario iscritto al netto dei rimborsi di capitale e degli ammortamenti; solo i derivati e le passività possedute per essere negoziate devono essere rivalutati al *fair value*.

Lo IAS 39 presenta, inoltre, alcune considerazioni sul criterio di valutazione del *fair value* con particolare riferimento alle situazioni in cui il suo utilizzo risulta attendibile come per es. l'esistenza di quotazioni borsistiche per uno strumento finanziario.

Specifici paragrafi sono dedicati inoltre:

- al trattamento contabile degli utili e delle perdite derivanti dalla rivalutazione al *fair value* delle attività e passività finanziarie. Un'impresa avrà un'unica possibilità lasciata alla sua discrezionalità: a) rilevazione nel conto economico dell'esercizio in corso dell'intera rettifica; b) rilevazione nel conto economico dell'esercizio in corso solamente i cambiamenti di *fair value* connessi alle attività e alle passività possedute per essere negoziate, mentre i cambiamenti di valore per gli strumenti non di negoziazione sono iscritti nel patrimonio netto sino al momento in cui l'attività finanziaria è venduta, momento in cui l'onere o il provento è imputato al conto economico.
- al trattamento contabile degli utili e delle perdite derivanti da un'attività e passività finanziarie non rivalutate al *fair value*;
- agli strumenti di copertura dove per copertura s'intende designare uno strumento finanziario derivato (o in limitate circostanze non derivato) quale compensazione, parziale o totale, delle fluttuazioni del *fair value* o nei flussi finanziari di un elemento coperto, cioè di un'attività, una passività, un impegno irrevocabile od un'operazione futura prevista esposta al rischio di fluttuazioni nel valore o nei flussi finanziari futuri.
- alle informazioni integrative che devono essere contenute nel bilancio

IAS 40 – Investimenti in immobili (in via di revisione)

Lo IAS 40 definisce il trattamento contabile degli investimenti in immobili effettuati da tutte le imprese e non solo da quelle in cui tali investimenti rappresentano l'attività principale. Per investimenti in immobili, il principio intende immobili (terreni o costruzioni) posseduti dal proprietario o dal locatario, in un'operazione di leasing finanziario, al fine di realizzare rendite o plusvalenze patrimoniali. L'applicazione del principio è esclusa, ad esempio, per gli immobili tenuti a scopo produttivo o

per la prestazione di servizi (IAS 16 - *Immobili, Impianti, macchinari*) e per gli immobili tenuti per la vendita nell'ambito della gestione caratteristica dell'impresa (IAS 2 - *Rimanenze*).

Gli investimenti in immobili devono essere rilevati come attività nel bilancio di un'impresa quando: a) è probabile che vi siano futuri benefici economici connessi al bene stesso; b) è attendibile la determinazione del costo del bene. La determinazione del valore di tali attività successivamente alla rilevazione iniziale può essere effettuata alternativamente attraverso:

- il metodo del *fair value*; gli investimenti in immobili sono misurati al loro valore di *fair value* mentre i cambiamenti di *fair value* sono rilevati nel conto economico dell'impresa;
- il criterio del costo (stessa metodologia prevista nello IAS 16 - *Immobili, Impianti, macchinari*) mediante il quale l'attività è iscritta al costo al netto degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore accumulate.

Un'impresa deve applicare il criterio contabile prescelto a tutti gli investimenti in immobili; l'eventuale cambiamento da un criterio a l'altro deve essere fatto solo se della modifica ne viene data adeguata informativa.

IAS 41 - *Agricoltura*

L'obiettivo dello IAS 41 è quello di definire il trattamento contabile, la presentazione del bilancio d'esercizio e l'informazione relativa alle attività agricole.

Un'impresa deve valutare le attività biologiche (animali e piante viventi) e i prodotti agricoli solo quando è probabile che vi siano futuri benefici economici e il valore del costo o del *fair value* può essere attendibilmente misurato.

Le attività biologiche devono essere rilevate inizialmente e in date successive al *fair value* meno la stima dei c.d. *point-of-sale costs*, che comprendono, ad esempio, commissioni a venditori e intermediari, imposte ad agenzie regolatrici, mentre non includono i costi di trasporto. Anche i prodotti agricoli devono essere rilevati attraverso il criterio del *fair value* al netto dei *point-of-sale costs* al punto della raccolta.